SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 21 febbraio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

SOMMARIO

Ministero della salute

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

CIRCOLARI

Ministero dell'economia e delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 28/L

LEGGE 15 gennaio 2003, n. **26.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e relativo atto finale, fatto a Parigi il 3 aprile 2001.

03G0044

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2003.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica verificatasi nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio. (Ordinanza n. 3263).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza in relazione al grave fenomeno siccitoso verificatosi nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2002, n. 3228, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 173 del 25 luglio 2002, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza verificatasi nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio o per l'acquedotto del Simbrivio»;

Considerata la perdurante situazione di grave emergenza idrica in cui versa il territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio;

Atteso che, al fine di migliorare e rendere più razionale l'utilizzo delle risorse idriche, è improcrastinabile, stante la situazione di disomogeneità geomorfologica del territorio, continuare nella realizzazione di interventi straordinari ed urgenti finalizzati a fronteggiare le suddette carenze verificatesi nell'approvvigionamento idro-potabile nel territorio dei comuni serviti dall'acquedotto del Simbrivio;

Considerato che occorre, quindi, proseguire con la massima celerità ed urgenza l'attuazione degli specifici interventi previsti nel programma adottato dal presidente della provincia di Roma con provvedimento n. l25/p del 6 agosto 2002 in parte finanziato ed in corso di realizzazione;

Acquisita l'intesa della regione Lazio;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2002, n. 3228, è così sostituito:

«2. L'ing. Massimo Sessa, dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e commissario straordinario del Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio, è confermato commissario delegato per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma».

2. Al predetto commissario delegato è riconosciuta una indennità fortettaria rapportata a cento ore di lavoro straordinario mensili da calcolare sulla base della retribuzione complessiva lorda corrisposta dall'amministrazione di appartenenza, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed all'art. 14 del contratto collettivo nazionale del lavoro del personale dirigente dell'area «1», e sottoscritto il 5 aprile 2001.

3. I relativi oneri sono posti a carico dell'art. 6 dell'ordinanza n. 3228/2002.

Art. 2.

1. L'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2002, n. 3228, è cosi integrato:

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli: 2, 4, 7, 18, 23, 24, 27 e 28;

legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18;

legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10 e 20;

legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4;

legge 8 agosto 1985, n. 431;

legge 8 luglio 1996, n. 349, art. 6;

decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, così come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

legge 5 gennaio 1994, n. 36, articoli 1, 2 e 3, commi 2 e 3; art. 4, commi 1, lettere *a), d), f)* e 2; articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7; articoli 18, 19, comma 1; articoli 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34;

decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39;

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II, capi primo e secondo;

legge regione Lazio 6 luglio 1998, n. 24, e successive modifiche;

leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.

2. Alla data d'entrata in vigore del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, e successive modifiche, le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto decreto legislativo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A02133

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2003.

Ulteriori disposizioni per la ricostruzione della Basilica di Noto. (Ordinanza n. 3264).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 6, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, che consente l'adozione di ordinanze di protezione civile ai sensi dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 9 maggio 1996, n. 2436, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 112 del 15 maggio 1996, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione della Basilica di Noto e per la realizzazione di interventi sui beni architettonici della Val di Noto»;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 25 marzo 1998, n. 2768, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 30 marzo 1998, recante «Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 2436 del 9 maggio 1996»;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 1° ottobre 1998, n. 2857, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 9 ottobre 1998, recante «Modifiche ed integrazioni alle ordinanze n. 2436 del 9 maggio 1996 e n. 2768 del 25 marzo 1998»;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 15 aprile 1999, n. 2977, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 1999, recante «Ulteriori disposizioni per la ricostruzione della Basilica di Noto e del patrimonio barocco della Val di Noto»;

Visto l'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile del 31 marzo 2000, n. 3049, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 14 aprile 2000, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare le situazioni di emergenza nel territorio delle regioni Marche ed Umbria colpite dal sisma del 26 settembre 1997 ed altre disposizioni di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2002 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area;

Considerato che i citati eventi sismici hanno ulteriormente confermato l'elevato grado di vulnerabilità sismica in atto nel territorio della Sicilia orientale, rendendo, quindi, indispensabile la realizzazione di nuovi ed urgenti interventi di adeguamento sismico della Basilica di Noto;

Vista la nota del commissario delegato del 15 gennaio 2003, con la quale, in considerazione dei ritardi determinatisi nei lavori di consolidamento e restauro, è stata rappresentata la necessità di individuare, con ogni urgenza, idonee soluzioni al fine di pervenire alla riapertura della Basilica di Noto;

Ritenuto, pertanto, indispensabile, sotto il profilo della efficacia dell'azione amministrativa, porre in essere ogni utile iniziativa di carattere acceleratorio che consenta, nel rispetto dei tempi contrattuali, il completamento dei lavori per la ricostruzione della Basilica di Noto;

D'intesa con la regione siciliana;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il commissario delegato - prefetto di Siracusa, nell'espletamento dei compiti affidatigli dalle ordinanze di protezione civile di cui in premessa e con le deroghe ivi previste, al fine di assicurare la prosecuzione ed il completamento degli interventi urgenti in corso, applica, con riferimento sia alle riserve presentate dall'impresa e già delibate che a quelle eventuali ulteriori, le procedure di cui ai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* dell'art. 31-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, in deroga a quanto previsto dall'art. 31-*bis*, comma *quater*, della medesima legge.

2. L'attivazione delle procedure di cui all'art. 31-*bis*, comma 1-*ter*, è condizionata sospensivamente al riconoscimento, da parte dell'impresa affidataria delle opere, della congruità e della adeguatezza della progettazione esecutiva degli interventi commissionati, anche con riferimento alle integrazioni di cui alla perizia di variante disposta ed approvata ai sensi dell'art. 2 della presente ordinanza ed all'impegno, da assumersi da parte dell'impresa stessa, del rispetto rigoroso di termini perentori ed essenziali relativi al completamento delle opere.

Art. 2.

1. Al fine di assicurare l'indispensabile e maggiore consolidamento del complesso delle strutture della Basilica di Noto rispetto alle sopravvenute, ineludibili ed ulteriori esigenze derivanti dal più elevato grado di sismicità del territorio della sicilia orientale, il commissario delegato - prefetto di Siracusa approva, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, una apposita perizia di variante, recante, in particolare, lavori suppletivi volti ad assicurare un più alto livello di consistenza degli interventi antisismici interessanti maggiori volumi di muratura, ivi compresi quelli accessori e strumentali agli interventi commissionati.

2. Il commissario delegato - prefetto di Siracusa, al fine di ottimizzare, nell'espletamento delle attività di rispettiva competenza, la cooperazione e la interazione tra direzione lavori e l'impresa affidataria delle opere, nomina un direttore operativo, dotato di elevata e comprovata capacità professionale, cui affidare i compiti di cui all'art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

3. Alle attività comunque connesse alla realizzazione delle opere commissionate si applica, tenuto conto della necessità di accelerare i tempi della complessa opera di ricostruzione, il regime giuridico previsto dalla normativa statale in materia di opere pubbliche e, conseguentemente, ove ritenuto necessario, il commissario delegato, per i rapporti in atto, dispone la modifica dei relativi contratti e disciplinari.

4. Le iniziative commissariali di cui al comma 3 possono, altresì, inerire alla revisione del contratto stipulato con l'impresa e, in particolare, all'affidamento delle eventuali ed ulteriori opere di completamento, nonché alla determinazione delle modalità della prestazione dei doppi turni.

5. Per le esigenze connesse all'attuazione della presente ordinanza è istituita, con provvedimento del commissario delegato - prefetto di Siracusa, una struttura con il compito di supportare il responsabile unico del procedimento. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse di cui al all'art. 4 della presente ordinanza.

Art. 3.

1. Per la realizzazione dei lavori di restauro esterno ed interno, nonché per quelli relativi alle superfici decorate della Basilica di Noto, il commissario delegato - prefetto di Siracusa applica le disposizioni di cui all'art. 24, comma 7-*bis*, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

1. Gli oneri connessi all'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente ordinanza sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2002, n. 3250.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A02132

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 gennaio 2003.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Ennio Stefano, nato il 18 febbraio 1974 a Rovigo, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale di abogado rilasciato dall'Il.lustre Col.legi d'Advocats de Barcelona cui è iscritto dal 5 novembre 2002 ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo di dottore in giurisprudenza in data 20 marzo 2000 presso l'Università degli studi di Ferrara;

Considerato che detto titolo è stato altresì omologato al titolo accademico spagnolo di Licenciado en Derecho con delibera del Ministerio de Educaciòn, Cultura y Deporte spagnolo del 18 settembre 2002;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 gennaio 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Ennio Stefano, nato il 18 febbraio 1974 a Rovigo, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione legale in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accettare, a mezzo di un colloquio, la conoscenza della seguente materia: ordinamento e deontologia forensi; le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 30 gennaio 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

03A01675

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 febbraio 2003.

Decadenze dall'assegnazione delle concessioni per l'esercizio del gioco del Bingo relative alla provincia di Napoli, di cui al decreto 11 luglio 2001 e successive modificazioni ed individuazione dei soggetti subentranti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278 del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di 800 concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo e successive modificazioni;

Considerato che i soggetti indicati nella graduatoria delle concessioni sono tenuti ad approntare le sale debitamente attrezzate e funzionanti per il collaudo da parte dell'Amministrazione entro centocinquanta giorni dalla comunicazione ufficiale di aggiudicazione e, quindi, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto stesso e che tali termini sono stati prorogati alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni;

Considerato che per i soggetti della graduatoria relativa alla provincia di Napoli detti termini sono scaduti, tenuto anche conto della sospensione degli stessi per effetto di provvedimenti giurisdizionali (ordinanza del T.A.R. Campania n. 4022/2001, poi annullata con ordinanza del Consiglio di Stato n. 328/2002), sospensione comunicata dall'Amministrazione direttamente ai soggetti medesimi;

Considerato che alcuni soggetti assegnatari delle concessioni per la provincia di Napoli, non avendo richiesto, entro la scadenza dei termini di cui sopra, l'esecuzione da parte dell'Amministrazione delle operazioni di collaudo delle sale per la gestione del gioco del Bingo, sono decaduti dall'assegnazione delle concessioni stesse, ai sensi e per gli effetti della citata disciplina vigente in materia e che, pertanto, occorre procedere all'assegnazione delle concessioni ai concorrenti collocati in graduatoria nelle posizioni progressivamente più favorevoli;

Visti gli atti istruttori concernenti l'accertamento del mancato rispetto dei suddetti termini da parte delle seguenti società assegnatarie nella provincia di Napoli: Europlay S.r.l. (plico 671), Bingo Giochi S.r.l. (plico 1283), C.G.A. Invest S.n.c. (plico 783), Partenopea Bingo S.r.l. (plico 691); Betting Effe S.r.l. (plico 785), Cinema Teatro Pierrot S.r.l. (plico 1331), Bingomania S.r.l. (plico 478) e Giochi e Scommesse di Silvana Maddaloni S.n.c. (plico 412);

Viste le note con le quali è stato comunicato a ciascuna delle predette società, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento di decadenza per i suesposti motivi;

Considerato che quanto eccepito e dedotto, da parte delle società Betting Effe S.r.l. e Giochi e Scommesse di Silvana Maddaloni S.n.c., in merito agli avviati procedimenti di decadenza non può trovare accoglimento,

in quanto l'Amministrazione ha comunicato formalmente alle società di cui trattasi che i termini per l'approntamento delle sale al collaudo rimanevano sospesi per effetto dell'emanazione dell'ordinanza del T.A.R. Campania n. 4022/2001 e, successivamente, ha parimenti comunicato che gli stessi riprendevano a decorrere, a seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 328/2002, dalla data di ricevimento dei provvedimenti, in data 1° marzo 2002, inviati a tutte le società interessate;

Considerato che i ripetuti provvedimenti in data 1° marzo 2002 sono stati emanati anche alla luce dell'ordinanza n. 6525/2001 con la quale il Consiglio di Stato, sospendendo l'efficacia della sentenza n. 4784/2001 del T.A.R. Campania, ha affermato che non poteva disporsi l'annullamento integrale della graduatoria, ma soltanto il riesame del progetto presentato dalla ricorrente;

Ritenuto inoltre che, laddove dovessero essere accolte le eccezioni sollevate dalle predette società, i termini di approntamento delle sale al collaudo dovrebbero ritenersi ancor oggi sospesi per effetto dell'emanazione di altre sentenze di accoglimento dei ricorsi proposti da altre società avverso la graduatoria di Napoli, la cui esecutorietà a tutt'oggi non risulta sospesa;

Considerato peraltro che quest'ultima tesi interpretativa sarebbe in contrasto sia con quanto sostenuto dal Consiglio di Stato nella citata ordinanza n. 6525/2001, sia con l'interesse erariale all'apertura delle sale nei termini previsti dalla vigente normativa in materia, nonché con la tutela dei controinteressati che — comunque usufruendo del suddetto periodo di sospensione dei termini — o hanno rispettato gli originari centocinquanta giorni prescritti per l'approntamento delle sale al collaudo o, avendo chiesto la proroga prevista dal richiamato art. 52, comma 48, della legge n. 448/2001, hanno corrisposto la «penale» ivi stabilita;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'elenco di seguito riportato sono indicati i soggetti che, per i motivi indicati in premessa, non avendo richiesto entro la scadenza dei termini stabiliti, l'esecuzione da parte dell'Amministrazione, delle operazioni di collaudo delle sale per la gestione del gioco del Bingo di cui sono risultati assegnatari, sono decaduti dalla graduatoria delle concessioni del Bingo per la provincia di Napoli, di cui al decreto direttoriale 11 luglio 2001 e successive modificazioni.

Provincia di Napoli.

Plico	Mittente	Ubicazione
671	Europlay S.r.l.	Napoli
1283	Bingo Giochi S.r.l.	Villaricca
783	C.G.A. Invest S.n.c.	San Giorgio a Cremano
691	Partenopea Bingo S.r.l.	Napoli
785	Betting Effe S.r.l.	Napoli
1331	Cinema Teatro Pierrot S.r.l.	Napoli
478	Bingomania S.r.l.	Saviano
412	Giochi e Scommesse di Silvana Maddaloni S.n.c	Napoli

2. Nell'elenco di seguito riportato sono indicati i soggetti che risultano assegnatari delle concessioni in luogo dei soggetti indicati al comma 1, in quanto collocati, nella graduatoria per la provincia di Napoli, nelle posizioni progressivamente più favorevoli.

Provincia di Napoli.

Plico	Mittente	Ubicazione
736	Fico Giovanni	Casalnuovo di Napoli
820	Ieffegi S.r.l.	Sant'Anastasia
1228	Partenopea Bingo S.r.l.	Napoli
700	Ottone Daniele	Castellammare di Stabia
357	Naintì S.r.l.	San Giorgio a Cremano
297	Nuova Promoclub S.r.l.	Napoli
1060	Bingo Congressi	Castellammare di Stabia
1000	P.G.S. di Toti Antonio & C. S.a.s.	Ercolano

3. Entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i soggetti indicati nel comma 2 dovranno ritirare, ove non vi abbiano già provveduto, presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, le schede di valutazione del progetto presentato con l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori, alla proposta inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto descritto nella relazione del proponente, nel rispetto del numero delle postazioni, della superficie utile netta della sala da gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore, nonché delle indicazioni ed osservazioni formulate dalla commissione sul progetto valutato. In caso di divergenza grave ricadranno sugli istanti tutte le conseguenti responsabilità di carattere risarcitorio e eventualmente penale. Parimenti saranno valutate le responsabilità connesse all'intempestiva rinuncia degli assegnatari per i danni erariali che ne scaturiranno e per la tutela degli aventi diritto al subentro nell'assegnazione.

In caso di rinunce espresse si procederà all'assegnazione delle concessioni ai concorrenti collocati in graduatoria nelle posizioni progressivamente più favorevoli.

Entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i vincitori dovranno approntare le sale debitamente attrezzate e funzionanti per il collaudo da parte dell'Amministrazione con facoltà di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni.

4. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2003

p. *Il direttore generale:* TAGLIAFERRI

03A02065

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 gennaio 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Neospect» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali. (Decreto UAC/C/N. 203/2003).

EU/1/00/154/001 47 mcg kit per preparazione radiofarmaceutica 1 flaconcino vetro uso endovenoso.

EU/1/00/154/002 47 mcg kit per preparazione radiofarmaceutica 5 flaconcini vetro uso endovenoso.

Titolare A.I.C.: Amersham Health AS.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 29 novembre 2000 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neospect»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del Regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 5/6 novembre 2002 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Neospect» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale NEOSPECT nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

47 mcg kit per preparazione radiofarmaceutica 1 flaconcino vetro uso endovenoso - A.I.C. n. 035472012/E (in base 10) - 11UJND (in base 32);

47 mcg kit per preparazione radiofarmaceutica 5 flaconcini vetro uso endovenoso - A.I.C. 035472024/E (in base 10) - 11UJNS (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Neospect» è classificata come segue:

47 mcg kit per preparazione radiofarmaceutica 1 flaconcino vetro uso endovenoso - A.I.C. n. 035472012/E (in base 10) - 11UJND (in base 32) - classe «C»;

47 mcg kit per preparazione radiofarmaceutica 5 flaconcini vetro uso endovenoso - A.I.C. n. 035472024/E (in base 10) - 11UJNS (in base 32) - classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 13 gennaio 2003

Il direttore generale: MARTINI

03A01957

DECRETO 13 gennaio 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Inomax» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali. (Decreto UAC/C/N. 204/2003).

EU/1/00/194/001 400 ppm mol/mol gas per inalazione 1 bombola 10 litri uso endotracheopolmonare.

Titolare A.I.C.: Aga AB.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 1° agosto 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Inomax»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del Regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 5/6 novembre 2002 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Inomax» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale INOMAX nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

400 ppm mol/mol gas per inalazione 1 bombola 10 litri uso endotracheopolmonare - A.I.C. n. 035494018/E (in base 10) - 11V642 (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Inomax» è classificata come segue:

400 ppm mol/mol gas per inalazione 1 bombola 10 litri uso endotracheopolmonare - A.I.C. n. 035494018/E (in base 10) - 11V642 (in base 32) - classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 13 gennaio 2003

Il dirigente generale: MARTINI

03A01959

DECRETO 17 gennaio 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Ovitrelle» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali. (Decreto UAC/C/N. 205/2003).

EU/1/02/165/001 250 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/165/002 250 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 2 flaconcini polvere + 2 fiale solvente 1 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/165/003 250 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 10 flaconcini polvere + 10 fiale solvente 1 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/165/004 250 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente 1 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/165/005 250 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 2 flaconcini polvere + 2 flaconcini solvente 1 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/165/006 250 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 10 flaconcini polvere + 10 flaconcini solvente 1 ml uso sottocutaneo.

Titolare A.I.C.: Serono Europe Ltd.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 2 febbraio 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ovitrelle»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la nota con la quale la ditta dichiara di commercializzare le confezioni da 1 e 2 flaconcini di polvere e solvente da 250 mcg;

Ritenuto di dover attribuire alle confezioni non commercializzate il numero di AIC;

Visto il parere espresso nella seduta del 5/6 novembre 2002 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Ovitrelle» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale OVITRELLE nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

250 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035188010/E (in base 10) - 11KV9B (in base 32);

250 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 2 flaconcini polvere + 2 fiale solvente 1 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035188022/E (in base 10) - 11KV9Q (in base 32);

250 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 10 flaconcini polvere + 10 fiale solvente 1 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035188034/E (in base 10) - 11KVB2 (in base 32);

250 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente 1 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035188046/E (in base 10) - 11KVBG (in base 32);

250 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 2 flaconcini polvere + 2 flaconcini solvente 1 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035188059/E (in base 10) - 11KVBV (in base 32);

250 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 10 flaconcini polvere + 10 flaconcini solvente 1 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035188061/E (in base 10) - 11KVBX (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Ovitrelle» è classificata come segue:

250 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente 1 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035188046/E (in base 10) - 11KVBG (in base 32) - classe «C»;

250 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 2 flaconcini polvere + 2 flaconcini solvente 1 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035188059/E (in base 10) - 11KVBV (in base 32) - classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 17 gennaio 2003

Il dirigente generale: MARTINI

03A01960

DECRETO 23 gennaio 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Xapit» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali. (Decreto UAC/C/N. 208/2003).

EU/1/02/208/001 20 mg polvere per soluzione iniettabile 10 flaconcini uso endovenoso o intramuscolare;

EU/1/02/208/002 20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 fiala ml uso endovenoso o intramuscolare;

EU/1/02/208/003 20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 3 flaconcini + 3 fiale 1 ml uso endovenoso o intramuscolare;

EU/1/02/208/004 20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 flaconcini + 5 fiale 1 ml uso endovenoso o intramuscolare;

EU/1/02/208/005 40 mg polvere per soluzione iniettabile 10 flaconcini uso endovenoso o intramuscolare;

EU/1/02/208/006 40 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 fiala 2 ml uso endovenoso o intramuscolare;

EU/1/02/208/007 40 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 3 flaconcini + 3 fiale 2 ml uso endovenoso o intramuscolare;

EU/1/02/208/008 40 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile flaconcini + 5 fiale 2 ml uso endovenoso o intramuscolare.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Europe EEIG.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 22 marzo 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xapit»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Vista la nota con la quale la ditta dichiara che intende commercializzare solo le confezioni da 1,3 e 5 flaconcini da 40 mg;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del Regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 5/6 novembre 2002 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Xapit» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale XAPIT nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

20 mg polvere per soluzione iniettabile 10 flaconcini uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035635010/E (in base 10) - 11ZHU2 (in base 32);

20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 fiala ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035635022/E (in base 10) - 11ZHUG (in base 32);

20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 3 flaconcini + 3 fiale 1 ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035635034/E (in base 10) - 11ZHUU (in base 32);

20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 flaconcini + 5 fiale 1 ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035635046/E (in base 10) - 11ZHV6 (in base 32);

40 mg polvere per soluzione iniettabile 10 flaconcini uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035635059/E (in base 10) - 11ZHVM (in base 32);

40 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 fiala 2 ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035635061/E (in base 10) - 11ZHVP (in base 32);

40 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 3 flaconcini + 3 fiale 2 ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035635073/E (in base 10) - 11ZHW1 (in base 32);

40 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 flaconcini + 5 fiale 2 ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035635085/E (in base 10) - 11ZHWF (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Xapit» è classificata come segue:

40 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 fiala 2 ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035635061/E (in base 10) - 11ZHVP (in base 32) - classe «C»;

40 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 3 flaconcini + 3 fiale 2 ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035635073/E (in base 10) - 11ZHW1 (in base 32) - classe «C»;

40 mg polvere e solvente per soluzioni iniettabili 5 flaconcini + 5 fiale 2 ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035635085/E (in base 10) - 11ZHWF (in base 32) - classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 23 gennaio 2003

Il dirigente generale: MARTINI

03A01958

DECRETO 23 gennaio 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Dynastat» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali. (Decreto UAC/C/N. 206/2003).

EU/1/02/209/001 20 mg polvere per soluzione iniettabile 10 flaconcini uso endovenoso o intramuscolare;

EU/1/02/209/002 20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 fiala ml uso endovenoso o intramuscolare;

EU/1/02/209/003 20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 3 flaconcini + 3 fiale 1 ml uso endovenoso o intramuscolare;

EU/1/02/209/004 20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 flaconcini + 5 fiale 1 ml uso endovenoso o intramuscolare;

EU/1/02/209/005 40 mg polvere per soluzione iniettabile 10 flaconcini uso endovenoso o intramuscolare;

EU/1/02/209/006 40 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 fiala 2 ml uso endovenoso o intramuscolare;

EU/1/02/209/007 40 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 3 flaconcini + 3 fiale 2 ml uso endovenoso o intramuscolare;

EU/1/02/209/008 40 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 flaconcini + 5 fiale 2 ml uso endovenoso o intramuscolare.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Europe EEIG.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 22 marzo 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dynastat»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997, Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Vista la nota con la quale la ditta dichiara che intende commercializzare solo le confezioni da 1,3 e 5 flaconcini da 40 mg;

Visto l'art 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del Regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 5/6 novembre 2002 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000 n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Dynastat» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale DYNASTAT nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

20 mg polvere per soluzione iniettabile 10 flaconcini uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035631011/E (in base 10) - 11ZCX3 (in base 32);

20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 fiala ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035631023/E (in base 10) - 11ZCXH (in base 32);

20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 3 flaconcini + 3 fiale 1 ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035631035/E (in base 10) - 11ZCXV (in base 32);

20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 flaconcini + 5 fiale 1 ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035631047/E (in base 10) - 11ZCY7 (in base 32);

40 mg polvere per soluzione iniettabile 10 flaconcini uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035631050/E (in base 10) - 11ZCYB (in base 32);

40 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 fiala 2 ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035631062/E (in base 10) - 11ZCYQ (in base 32);

40 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 3 flaconcini + 3 fiale 2 ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035631074/E (in base 10) - 11ZCZ2 (in base 32);

40 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 flaconcini + 5 fiale 2 ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035631086/E (in base 10) - 11ZCZG (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Dynastat» è classificata come segue:

40 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 fiala 2 ml uso endovenoso intramuscolare - A.I.C. n. 035631062/E (in base 10) - 11ZCYQ (in base 32) - classe «C»;

40 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 3 flaconcini + 3 fiale 2 ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035631074/E (in base 10) - 11ZCZ2 (in base 32) - classe «C»;

40 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 flaconcini + 5 fiale 2 ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035631086/E (in base 10) - 11ZCZG (in base 32) - classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 23 gennaio 2003

Il dirigente generale: MARTINI

03A01961

DECRETO 7 febbraio 2003.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali contenenti fruttosio o sorbitolo per via infusionale.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visti i decreti con i quali sono state rilasciate le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali elencate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Visto il parere espresso dalla sottocommissione di farmacovigilanza in data 10 ottobre 2001 con il quale ha ritenuto, sulla base delle più recenti evidenze scientifiche, non accettabile il rischio connesso all'utilizzo delle soluzioni infusionali, a base di fruttosio concordando all'unanimità per la revoca delle predette soluzioni;

Considerato che la Commissione unica del farmaco nella seduta del 18 dicembre 2001, ha deciso di avviare la procedura di revoca delle specialità medicinali contenenti fruttosio o sorbitolo per via infusionale, sulla base delle decisioni prese dalla Commissione di farmacovigilanza in data 10 ottobre 2001 ed in data 23 ottobre 2001;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità del 9 dicembre 2002 nel quale si fa presente che essendo il rapporto rischio-beneficio sfavorevole debba essere revocata l'autorizzazione all'immissione in commercio di tutte le specialità medicinali, per via infusionale, contenenti fruttosio o sorbitolo;

Viste le comunicazioni datate 8 marzo 2002 con le quali questa amministrazione ha notificato alle ditte interessate, ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che era in corso di adozione il provvedimento di revoca delle specialità medicinali, per via infusionale, contenenti fruttosio o sorbitolo;

Viste le controdeduzioni inviate dalle ditte Laboratori Diaco Biomedicali S.p.a., Roche S.p.a., Monico S.p.a., Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l.;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità che, nella seduta del 10 dicembre 2002, ha espresso il proprio parere favorevole alla revoca di tutte le specialità medicinali contenenti fruttosio o sorbitolo per via infusionale, per tutte le confezioni autorizzate;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca delle specialità medicinali elencate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Sono revocate, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali elencate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 7 febbraio 2003

Il dirigente: GUARINO

ALLEGATO *A*

ELENCO SPECIALITA' MEDICINALI CONTENENTI FRUTTOSIO O SORBITOLO PER VIA INFUSIONALE.

Ditta	Specialità medicinale	Confezione	A.I.C.
ABBOTT	NORMOSOL	"M 900" 1 FLAC. 500 ML	023204 098
B.BRAUN MELSUNGEN AG	AMINOPLASMAL	5% SE IV 1 FLAC. SOLUZ. 500 ML	026790 028
		10% SE IV 1 FLAC. SOLUZ. 500 ML	026790 030
BIEFFE MEDITAL SPA	FRUCTAL	FLEBO 1 FLACONE 250 ML 5%	021731 017
		FLEBO 1 FLACONE 500 ML 5%	021731 029
		FLEBO 1 FLACONE 250 ML 10%	021731 056
		FLEBO 1 FLACONE 500 ML 10%	021731 068
	FRUTTOSIO	5% FLACONE 50 ML	030920 019
		5% FLACONE 100 ML	030920 021
		5% FLACONE 250 ML	030920 033
		5% FLACONE 500 ML	030920 045
		5% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML	030920 058
		5% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML	030920 060
		5% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML	030920 072
		5% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML	030920 084
		10% FLACONE 50 ML	030920 096
		10% FLACONE 100 ML	030920 108
		10% FLACONE 250 ML	030920 110
		10% FLACONE 500 ML	030920 122
		10% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML	030920 134
		10% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML	030920 146
		10% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML	030920 159
		10% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML	030920 161
		20% FLACONE 50 ML	030920 173
		20% FLACONE 100 ML	030920 185
		20% FLACONE 250 ML	030920 197
		20% FLACONE 500 ML	030920 209
		20% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML	030920 211
		20% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML	030920 223
		20% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML	030920 235
		20% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML	030920 247

Ditta	Specialità medicinale	Confezione	A.I.C.
BIOINDUSTRIA LAB. ITALIANO MEDICINALI SPA	FRUTTOSIO	5% FLACONE 50 ML	031045 014
		5% SACCA 100 ML	031045 026
		5% SACCA 250 ML	031045 038
		5% SACCA 500 ML	031045 040
		5% SACCA 1000 ML	031045 053
		5% 50 ML IN FLACONE 100 ML	031045 065
		5% 100 ML IN FLACONE 250 ML	031045 103
		5% 250 ML IN FLACONE 500 ML	031045 141
		10% FLACONE 50 ML	031045 154
		10% SACCA 100 ML	031045 166
		10% SACCA 250 ML	031045 178
		10% SACCA 500 ML	031045 180
		10% SACCA 1000 ML	031045 192
		10% 50 ML IN FLACONE 100 ML	031045 204
		10% 100 ML IN FLACONE 250 ML	031045 242
		10% 250 ML IN FLACONE 500 ML	031045 293
		20% FLACONE 50 ML	031045 305
		20% SACCA 100 ML	031045 317
		20% SACCA 250 ML	031045 329
		20% SACCA 500 ML	031045 331
		20% SACCA 1000 ML	031045 343
		20% 50 ML IN FLACONE 100 ML	031045 356
		20% 100 ML IN FLACONE 250 ML	031045 394
		20% 250 ML IN FLACONE 500 ML	031045 432
		10% 5 FIALE 5 ML	031045 444
		10% 5 FIALE 10 ML	031045 457
		10% 5 FIALE 20 ML	031045 471
		10% 10 FIALE 5 ML	031045 483
		10% 10 FIALE 10 ML	031045 495
		10% 100 FIALE 5 ML	031045 521
		10% 100 FIALE 10 ML	031045 533
		5% FLACONE 100 ML	031045 560
		5% FLACONE 250 ML	031045 572
		5% FLACONE 500 ML	031045 584

Ditta	Specialità medicinale	Confezione	A.I.C.
		10% FLACONE 100 ML	031045 596
		10% FLACONE 250 ML	031045 608
		10% FLACONE 500 ML	031045 610
		20% FLACONE 100 ML	031045 622
		20% FLACONE 250 ML	031045 634
		20% FLACONE 500 ML	031045 646
BIOMEDICA FOSCAMA IND.CHIM.FARM. SPA	FRUTTOSIO	5% FLACONE 100 ML	030950 012
		5% FLACONE 250 ML	030950 024
		5% FLACONE 500 ML	030950 036
		10% FLACONE 250 ML	030950 048
		10% FLACONE 500 ML	030950 051
CLINTEC PARENTERAL SA	TRIVEMIL S	FLACONE 500 ML	027025 042
		FLACONE 1000 ML	027025 055
COLLALTO LAB. CHIM.FARMACEUTICO	FRUTTOSIO	5% FLACONE 100 ML	030370 011
		5% 50 FLAC. 100 ML	030370 023
		5% FLACONE 250 ML	030370 035
		5% 25 FLAC. 250 ML	030370 047
		5% FLACONE 500 ML	030370 050
		5% 25 FLAC. 500 ML	030370 062
		5% SACCA 1000 ML	030370 074
		5% SACCA 2000 ML	030370 086
		10% FLACONE 100 ML	030370 098
		10% 50 FLAC. 100 ML	030370 100
		10% FLACONE 250 ML	030370 112
		10% 25 FLAC. 250 ML	030370 124
		10% FLACONE 500 ML	030370 136
		10% 25 FLAC. 500 ML	030370 148
		10% SACCA 1000 ML	030370 151
		10% SACCA 2000 ML	030370 163
		20% FLACONE 100 ML	030370 175
		20% 50 FLAC. 100 ML	030370 187
		20% FLACONE 250 ML	030370 199
		20% 25 FLAC. 250 ML	030370 201
		20% FLACONE 500 ML	030370 213

Ditta	Specialità medicinale	Confezione	A.I.C.
		20% 25 FLAC. 500 ML	030370 225
		20% SACCA 1000 ML	030370 237
		20% SACCA 2000 ML	030370 249
EUROSPITAL SPA	FRUTTOSIO	5% FLACONE 500 ML	031581 010
FRESENIUS KABI ITALIA SPA	FRUTTOSIO	5% FLACONE 50 ML	030767 014
		5% FLACONE 100 ML	030767 026
		"5% SOLUZIONE PERFUSIONALE FLACONE 250 ML	030767 038
		"5% SOLUZIONE PERFUSIONALE FLACONE 500 ML	030767 040
		5% FLACONE 1000 ML	030767 053
		10% FLACONE 50 ML	030767 065
		10% FLACONE 100 ML	030767 077
		10% FLACONE 250 ML	030767 089
		10% FLACONE 500 ML	030767 091
		10% FLAC. 1000 ML	030767 103
		20% FLACONE 50 ML	030767 115
		20% FLACONE 100 ML	030767 127
		20% FLACONE 250 ML	030767 139
		20% FLACONE 500 ML	030767 141
		20% FLAC. 1000 ML	030767 154
		5% CONT. PLASTICA RIGIDO 500 ML	030767 166
		"5%" SACCA FLESSIBILE 100 ML	030767 178
		"5%" SACCA FLESSIBILE 250 ML	030767 180
		"5%" SACCA FLESSIBILE 500 ML	030767 192
		"5%" SACCA FLESSIBILE 1000 ML	030767 204
		"5%" FLACONE PLASTICA 250 ML	030767 216
		"10%" SACCA FLESSIBILE 100 ML	030767 228
		"10%" SACCA FLESSIBILE 250 ML	030767 230
		"10%" SACCA FLESSIBILE 500 ML	030767 242
		"10%" SACCA FLESSIBILE 1000 ML	030767 255
		"10%" FLACONE PLASTICA 250 ML	030767 267
		"10%" FLACONE PLASTICA 500 ML	030767 279
		"20%" SACCA FLESSIBILE 100 ML	030767 281
		"20%" SACCA FLESSIBILE 250 ML	030767 293
		"20%" SACCA FLESSIBILE 500 ML	030767 305

Ditta	Specialità medicinale	Confezione	A.I.C.
		"20%" SACCA FLESSIBILE 1000 ML	030767 317
		"20%" FLACONE PLASTICA 250 ML	030767 329
		"20%" FLACONE PLASTICA 500 ML	030767 331
	MANNITOLO E SORBITOLO	0,54% + 2,7% FLACONE 3000 ML	031920 010
		0,54% + 2,7% FLACONE 5000 ML	031920 022
PIERREL MEDICAL CARE	FRUTTOSIO	5% FLACONE 50 ML	030749 016
		5% FLACONE 100 ML	030749 028
		5% FLACONE 250 ML	030749 030
		5% FLACONE 500 ML	030749 042
		5% FLACONE 1000 ML	030749 055
		10% FLACONE 50 ML	030749 067
		10% FLACONE 100 ML	030749 079
		10% FLACONE 250 ML	030749 081
		10% FLACONE 500 ML	030749 093
		10% FLAC. 1000 ML	030749 105
		SACCA 0,25 LITRI	030749 117
		SACCA 0,5 LITRI	030749 129
		SACCA 1 LITRO	030749 131
	SORBITOLO E MANNITOLO	SACCA 3 LITRI	030755 019
		SACCA 5 LITRI	030755 021
GOBBI FRATTINI PAOLO GIUSEPPE	FRUTTOSIO	5% FIALE 1 ML	031557 010
		5% FIALE 2 ML	031557 022
		5% FIALE 3 ML	031557 034
		5% FIALE 5 ML	031557 046
		5% FIALE 10 ML	031557 059
		5% FIALE 20 ML	031557 061
		5% FLACONE 100 ML	031557 073
		5% FLACONE 250 ML	031557 085
		5% FLACONE 500 ML	031557 097
		5% FLACONE 1000 ML	031557 109
		5% SACCA FLESSIBILE 50 ML	031557 111
		5% SACCA FLES. 100 ML	031557 123
		5% SACCA FLES. 250 ML	031557 135

Ditta	Specialità medicinale	Confezione	A.I.C.
		5% SACCA FLESSIBILE 500 ML	031557 147
		5%SACCA FLES. 1000 ML	031557 150
		5%SACCA FLES. 1500 ML	031557 162
		5%SACCA FLES.2000 ML	031557 174
		10% FIALA 1 ML	031557 248
		10% FIALA 2 ML	031557 251
		10% FIALA 3 ML	031557 263
		10% FIALA 5 ML	031557 275
		10% FIALA 10 ML	031557 287
		10% FIALA 20 ML	031557 299
		10% FLACONE 100 ML	031557 301
		10% FLACONE 250 ML	031557 313
		10% FLACONE 500 ML	031557 325
		10% FLAC. 1000 ML	031557 337
		10% SACCA FLESSIBILE 50 ML	031557 349
		10% SACCA FLESSIBILE 100 ML	031557 352
		10% SACCA FLESSIBILE 250 ML	031557 364
		10% SACCA FLESSIBILE 500 ML	031557 376
		10% SACCA FLESSIBILE 1000 ML	031557 388
		10% SACCA FLESSIBILE 1500 ML	031557 390
		10% SACCA FLESSIBILE 2000 ML	031557 402
		20% FLACONE 100 ML	031557 539
		20% FLACONE 250 ML	031557 541
		20% FLACONE 500 ML	031557 554
		20% FLAC. 1000 ML	031557 566
		20% SACCA FLESSIBILE 50 ML	031557 578
		20% SACCA FLESSIBILE 100 ML	031557 580
		20% SACCA FLESSIBILE 250 ML	031557 592
		20% SACCA FLESSIBILE 500 ML	031557 604
		20% SACCA FLESSIBILE 1000 ML	031557 616
		20% SACCA FLESSIBILE 1500 ML	031557 628
		20% SACCA FLESSIBILE 2000 ML	031557 630
I.R.I.S. BIOMEDICA IND. RICERCA SUD	FRUTTOSIO	"5%" FLACONE 50 ML	032613 010
		"5%" FLAC. 100 ML	032613 022
		"5%" FLAC. 250 ML	032613 034

Ditta	Specialità medicinale	Confezione	A.I.C.
		"5%" FLAC. 500 ML	032613 046
		"5%" SACCA PVC 100 ML	032613 059
		"5%" SACCA PVC 250 ML	032613 061
		"5%" SACCA PVC 500 ML	032613 073
		"5%" SACCA PVC 1000 ML	032613 085
		"10%" FLAC. 50 ML	032613 097
		"10%" FLAC. 100 ML	032613 109
		"10%" FLAC. 250 ML	032613 111
		"10%" FLAC. 500 ML	032613 123
		"10%" SACCA PVC 100 ML	032613 135
		"10%" SACCA PVC 250 ML	032613 147
		"10%" SACCA PVC 500 ML	032613 150
		"10%" SACCA PVC 1000 ML	032613 162
		"20%" FLACONE 50 ML	032613 174
		"20%" FLACONE 100 ML	032613 186
		"20%" FLAC. 250 ML	032613 198
		"20%" FLAC. 500 ML	032613 200
		"20%" SACCA PVC 100 ML	032613 212
		"20%" SACCA PVC 250 ML	032613 224
		"20%" SACCA PVC 500 ML	032613 236
		"20%" SACCA PVC 1000 ML	032613 248
IND. FARMACEUTICA GALENICA SENESE SRL	FRUTTOSIO	5% FLACONE 50 ML	029847 011
		5% FLACONE 100 ML	029847 023
		5% FLACONE 250 ML	029847 035
		5% FLACONE 500 ML	029847 047
		5% FLACONE 1000 ML	029847 050
		5% SACCA 50 ML	029847 062
		5% SACCA 100 ML	029847 074
		5% SACCA 250 ML	029847 086
		5% SACCA 500 ML	029847 098
		5% SACCA 1000 ML	029847 100
		10% FLACONE 50 ML	029847 112
		10% FLACONE 100 ML	029847 124
		10% FLACONE 250 ML	029847 136
		10% FLACONE 500 ML	029847 148

Ditta	Specialità medicinale	Confezione	A.I.C.
		10% FLAC. 1000 ML	029847 151
		10% SACCA 50 ML	029847 163
		10% SACCA 100 ML	029847 175
		10% SACCA 250 ML	029847 187
		10% SACCA 500 ML	029847 199
		10% SACCA 1000 ML	029847 201
		20% FLACONE 50 ML	029847 213
		20% FLACONE 100 ML	029847 225
		20% FLACONE 250 ML	029847 237
		20% FLACONE 500 ML	029847 249
		20% FLACONE 1000 ML	029847 252
		20% SACCA 50 ML	029847 264
		20% SACCA 100 ML	029847 276
		20% SACCA 250 ML	029847 288
		20% SACCA 500 ML	029847 290
		20% SACCA 1000 ML	029847 302
		5% SACCA 2000 ML	029847 314
		10% SACCA 2000 ML	029847 326
		20% SACCA 2000 ML	029847 338
IND. FARMACEUTICA GALENICA SENESE SRL	MANNITOLO E SORBITOLO	0,54% + 2,7% SACCHE 3000 ML	029864 016
		0,54% + 2,7% SACCHE 5000 ML	029864 028
LABORATORI DIACO BIOMEDICALI SPA	FRUTTOSIO	5% FLACONE VETRO 50 ML	033848 019
		5% FLACONE VETRO 100 ML	033848 021
		5% FLACONE VETRO 250 ML	033848 033
		5% FLACONE VETRO 500 ML	033848 045
		5% FLACONE VETRO 1000 ML	033848 058
		10% FLACONE VETRO 50 ML	033848 060
		10% FLACONE VETRO 100 ML	033848 072
		10% FLACONE VETRO 250 ML	033848 084
		10% FLACONE VETRO 500 ML	033848 096
		10% FLACONE VETRO 1000 ML	033848 108
MONICO SPA	FRUCTOPIRAN	1 FL 500 ML 5%	008376 028
		1 FL 500 ML 10%	008376 030
		5 FIALE 10 ML 20%	008376 042

Ditta	Specialità medicinale	Confezione	A.I.C.
		5 FIALE 10 ML 40%	008376 055
	FRUTTOSIO	5% FLACONE 50 ML	030864 019
		5% FLACONE 100 ML	030864 021
		5% FLACONE 250 ML	030864 033
		5% FLACONE 500 ML	030864 045
		10% FLACONE 50 ML	030864 058
		10% FLACONE 100 ML	030864 060
		10% FLACONE 250 ML	030864 072
		10% FLACONE 500 ML	030864 084
		20% FLACONE 50 ML	030864 096
		20% FLACONE 100 ML	030864 108
		20% FLACONE 250 ML	030864 110
		20% FLACONE 500 ML	030864 122
		5% 50 ML IN SACCA 100 ML	030864 134
		5% 100 ML IN SACCA 250 ML	030864 146
		5% 250 ML IN SACCA 500 ML	030864 159
		5% 500 ML IN SACCA 1000 ML	030864 161
		10% 50 ML IN SACCA 100 ML	030864 173
		10% 100 ML IN SACCA 250 ML	030864 185
		10% 250 ML IN SACCA 500 ML	030864 197
		10% 500 ML IN SACCA 1000 ML	030864 209
		20% 50 ML IN SACCA 100 ML	030864 211
		20% 100 ML IN SACCA 250 ML	030864 223
		20% 250 ML IN SACCA 500 ML	030864 235
		20% 500 ML IN SACCA 1000 ML	030864 247
		5% SACCA 50 ML	030864 250
		5% SACCA 100 ML	030864 262
		5% SACCA 250 ML	030864 274
		5% SACCA 500 ML	030864 286
		5% SACCA 1000 ML	030864 298
		10% SACCA 50 ML	030864 300
		10% SACCA 100 ML	030864 312
		10% SACCA 250 ML	030864 324
		10% SACCA 500 ML	030864 336
		10% SACCA 1000 ML	030864 348
		5% SACCA 2000 ML	030864 351

Ditta	Specialità medicinale	Confezione	A.I.C.
		10% SACCA 2000 ML	030864 363
		20% SACCA 50 ML	030864 375
		20% SACCA 100 ML	030864 387
		20% SACCA 250 ML	030864 399
		20% SACCA 250 ML	030864 401
		20% SACCA 500 ML	030864 413
		20% SACCA 1000 ML	030864 425
ROCHE SPA	LAEVOSAN	IV 5F 10 ML 20%	004840 017
		INFUS. 250 ML 5%	004840 029
		INFUS. 500 ML 5%	004840 031
		INFUS. 500 ML 10%	004840 056
S.A.L.F. SPA LAB. FARMACOLOGICO	FRUTTOSIO	5% FIALA 100 ML	030714 012
		5% FIALA 250 ML	030714 024
		5% FIALA 500 ML	030714 036
		10% FIALA 250 ML	030714 048
		10% FIALA 500 ML	030714 051
		20% FIALA 250 ML	030714 063
		20% FIALA 500 ML	030714 075
		5% SACCA 250 ML	030714 087
		5% SACCA 500 ML	030714 099
		5% FLACONE 1000 ML	030714 101
		10% FLACONE 100 ML	030714 113
		10% FLACONE 1000 ML	030714 125
		10% SACCA 250 ML	030714 137
		10% SACCA 500 ML	030714 149
		20% FLACONE 100 ML	030714 152
		20% FLACONE 1000 ML	030714 164
		20% SACCA 250 ML	030714 176
		20% SACCA 500 ML	030714 188
	SORBITOLO E MANNITOLO	2,7% E 0,54% SACCA 3000 ML	030736 019
		2,7% E 0,54% SACCA 5000 ML	030736 021
TERAPEUTICA VENETA SRL LAB. FARMACO-BIOLOGICO	FRUTTOSIO	5% FLACONE 50 ML	031202 017
		5% FLACONE 100 ML	031202 029

Ditta	Specialità medicinale	Confezione	A.I.C.
		5% FLACONE 250 ML	031202 031
		5% FLACONE 500 ML	031202 043
		5% FLACONE 1000 ML	031202 056
		5% 50 ML IN FLACONE 100 ML	031202 068
		5% 100 ML IN FLACONE 250 ML	031202 070
		5% 250 ML IN FL. 500 ML	031202 082
		10% FLACONE 50 ML	031202 094
		10% FLACONE 100 ML	031202 106
		10% FLACONE 250 ML	031202 118
		10% FLACONE 500 ML	031202 120
		10% FLAC. 1000 ML	031202 132
		10% 50 ML IN FLACONE 100 ML	031202 144
		10% 100 ML IN FLACONE 250 ML	031202 157
		10% 250 ML IN FLACONE 500 ML	031202 169
		20% FLACONE 50 ML	031202 171
		20% FLACONE 100 ML	031202 183
		20% FLACONE 250 ML	031202 195
		20% FLACONE 500 ML	031202 207
		20% FLACONE 1000 ML	031202 219
		20% 50 ML IN FLACONE 100 ML	031202 221
		20% 100 ML IN FLACONE 250 ML	031202 233
		20% 250 ML IN FLACONE 500 ML	031202 245
	MANNITOLO E SORBITOLO	0,54% + 2,7% SACCA 1000 ML	031189 018
		0,54% + 2,7% SACCA 2000 ML	031189 020
		0,54% + 2,7% SACCA 3000 ML	031189 032
		0,54% + 2,7% SACCA 5000 ML	031189 044

03A02131

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DELIBERAZIONE 30 gennaio 2003.

Criteri e requisiti per l'iscrizione all'albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (categorie dalla 1 alla 5).

IL COMITATO NAZIONALE
DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e, in particolare, l'art. 30;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il «Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'albo, ed in particolare gli articoli 6, comma 1, lettera *b)*, 8, 9, 10 e 11;

Vista la propria deliberazione 17 dicembre 1998, prot. 002/CN/ALBO, modificata ed integrata con deliberazioni 17 marzo 1999, prot. n. 001/CN/ALBO e 9-21 febbraio 2001, prot. n. 002/CN/ALBO, riguardante i criteri e i requisiti per l'iscrizione all'albo nelle categorie dalla 1 alla 5 e relative classi di cui agli articoli 8 e 9 del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406;

Considerato che da parte delle associazioni degli operatori economici è stata rappresentata l'esigenza di una revisione dei requisiti minimi per l'iscrizione nelle categorie dalla 2 alla 5 con specifico riferimento ai criteri per determinare le dotazioni minime di mezzi e personale;

Considerato che da parte delle medesime associazioni è stata, altresì, rappresentata l'esigenza che il Comitato nazionale adotti un provvedimento di riordino delle disposizioni riguardanti i criteri e i requisiti per l'iscrizione delle imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di cui alle citate deliberazioni 17 dicembre 1998, prot. 002/CN/ALBO, 17 marzo 1999, prot. n. 001/CN/ALBO, e 9-21 febbraio 2001, prot. n. 002/CN/ALBO;

Tenuto conto che le suddette richieste di revisione appaiono giustificate dall'esigenza di adeguare i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione alle realtà operative quali risultano dall'esperienza acquisita nel corso dell'operatività dell'albo nonché dalla esigenza di semplificare le procedure d'iscrizione garantendo, al tempo stesso, la permanenza delle garanzie di tutela dell'ambiente e le necessarie condizioni per assicurare servizi efficienti ed efficaci;

Considerato che al fine di individuare la dotazione minima dei mezzi per lo svolgimento delle attività di cui alle categorie dalla 2 alla 5 risulta opportuno tenere conto delle differenti potenzialità e tipologie dei veicoli utilizzati, dell'idoneità dei medesimi per lo svolgimento delle diverse attività oggetto d'iscrizione, dei differenti contesti in cui operano le imprese, nonché dell'esigenza di non ostacolare l'accesso all'attività nelle classi più basse;

Ritenuto, pertanto, di individuare la dotazione minima dei mezzi per lo svolgimento delle attività di cui alle categorie dalla 2 alla 5 sulla base della massa massima complessiva dei veicoli, in relazione alle quantità dei rifiuti previste dalle classi d'iscrizione;

Ritenuto, altresì, opportuno agevolare le imprese che intendono iscriversi in più categorie mediante l'introduzione di limiti minimi complessivi, ferma restando la dimostrazione dell'idoneità dei veicoli in relazione alle tipologie di rifiuti e ai tipi di trasporto da effettuare;

Considerato opportuno precisare che la dotazione minima di mezzi e di personale così stabilita intende individuare i requisiti minimi per l'iscrizione, salvo in ogni caso l'obbligo di disporre della più ampia dotazione di mezzi e di personale che in sede operativa risulti effettivamente necessaria per lo svolgimento dei servizi;

Ritenuto, al fine di semplificare e rendere trasparenti le procedure d'iscrizione all'albo, di adottare una unica deliberazione che riordini le disposizioni riguardanti i criteri e i requisiti per l'iscrizione delle imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di cui alle suddette deliberazioni 17 dicembre 1998, prot. 002/CN/ALBO, 17 marzo 1999, prot. n. 001 e 9-21 febbraio 2001, prot. n. 002/CN/ALBO;

Delibera:

Art. 1.

Dotazioni minime

1. La dotazione minima di mezzi e personale per l'iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati è individuata nell'allegato *A*, fermo restando che le imprese che intendono iscriversi nella categoria 1 per svolgere esclusivamente singoli e specifici servizi, devono disporre solo della dotazione minima di mezzi e personale di cui alle tabelle dell'allegato *B* relative ai servizi medesimi.

2. La dotazione minima di mezzi e personale per l'iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di spazzamento meccanizzato è individuata nell'allegato *C*.

3. La dotazione minima di mezzi e personale per l'iscrizione nella categoria 1, con procedura semplificata, ai sensi dell'art. 30, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è determinata secondo la formula di cui all'allegato *D*.

4. La dotazione minima di mezzi e personale per l'iscrizione nelle categorie dalla 2 alla 5 è determinata secondo i criteri stabiliti nell'allegato *E*.

Art. 2.

Capacità finanziaria

1. Il requisito di capacità finanziaria per l'iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 5 si intende soddisfatto con un importo di € 50.000 per il primo veicolo, di € 2.500 per ogni veicolo aggiuntivo. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all'art. 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante l'attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria secondo lo schema allegato sotto la lettera «F».

2. Per le imprese che utilizzano veicoli di massa massima fino a 6 tonnellate, ovvero con portata non superiore a 3,5 tonnellate il requisito di capacità finanziaria s'intende soddisfatto, con le modalità di cui al comma 1, con un importo di € 25.000 per il primo veicolo, di € 2.500 per ogni veicolo aggiuntivo.

3. Le imprese che hanno dimostrato il requisito di capacità finanziaria ai fini dell'iscrizione all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modifiche e integrazioni, comprovano il requisito di capacità finanziaria mediante attestazione dell'iscrizione a tale albo.

Art. 3.

Norma transitoria e abrogazioni

1. Le iscrizioni all'albo nelle categorie dalla 1 alla 5 deliberate alla data di adozione della presente deliberazione rimangono valide ed efficaci fino alla loro scadenza.

2. Dalla data di adozione della presente deliberazione è abrogata la deliberazione 17 dicembre 1998, prot. 002/CN/ALBO, modificata ed integrata con deliberazioni 17 marzo 1999, prot. n. 001/CN/ALBO e 9-21 febbraio 2001, prot. n. 002/CN/ALBO.

Roma, 30 gennaio 2003

Il presidente: LARAIA

ALLEGATO *A*
(art. 1, comma 1)

REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

RACCOLTA E TRASPORTO R.U. R.A.

DOTAZIONE MINIMA DI VEICOLI

	CATEG. 1 F	CATEG. 1 E	CATEG. 1 D	CATEG. 1 C	CATEG. 1 B*	CATEG. 1 A*
Popolazione Servita	< a 5.000 abitanti	< a 20.000 e > o = a 5.000 ab.	< a 50.000 e > o = a 20.000 ab.	< a 100.000 e > o = a 50.000 ab.	< a 500.000 e > o = a 100.000 ab.	> o = a 500.000 abitanti
Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate)**	4	10	30	65	262	437

* Per l'iscrizione nelle classi A e B, la metà della portata utile complessiva minima deve essere soddisfatta con veicoli aventi ciascuno una portata utile non inferiore a 6 tonnellate.
** La portata utile complessiva minima è determinata, per ogni classe di iscrizione, secondo la formula di calcolo riportata nel suballegato "A".

DOTAZIONE MINIMA DI PERSONALE

La dotazione minima di personale è individuata, con riferimento ai veicoli che concorrono a formare la portata utile complessiva minima prevista per la classe di iscrizione, sulla base della seguente formula, arrotondata all'unità superiore:

$$K \times (a + 2b + 3c)$$

Dove:
K = 1,13 = fattore moltiplicativo che tiene conto del personale di scorta per ferie e malattia
a = numero dei veicoli che necessitano di un solo operatore
b = numero dei veicoli che necessitano di due operatori ciascuno
c = numero dei veicoli che necessitano di tre operatori ciascuno

ALLEGATO *A*
SUBALLEGATO *A*
(art. 1, comma 1)

FORMULA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELLA PORTATA UTILE COMPLESSIVA MINIMA PER OGNI CLASSE D'ISCRIZIONE

$$p.u. = \frac{1{,}3 \times 365 \times n}{52 \times 6 \times 2} \times 1{,}15$$

Dove:

p.u.= portata utile complessiva minima

1,3 = produzione media giornaliera di rifiuti per abitante espressa in chilogrammi

365 = giorni/anno

n = numero di abitanti serviti calcolato come media tra il valore minimo ed il valore massimo della classe d'iscrizione

$$\text{Es.: classe D} = \frac{50.000 + 20.000}{2} = 35.000$$

Per l'iscrizione nella classe A, **n** = 500.000 ab

Per l'iscrizione nella classe F, **n** = 5.000 ab

52 = numero settimane/anno

6 = turni giornalieri per settimana

2 = media scarichi giornalieri

1,15 = 15% di maggiorazione che tiene conto dei veicoli di scorta

ALLEGATO *B*
(art.1, comma1)

REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

DOTAZIONI MINIME DI VEICOLI E DI PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DI SINGOLI E SPECIFICI SERVIZI

TAB. 1B: RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI/RACCOLTA DIFFERENZIATA R.U.

Popolazione Servita	CLASSE F < a 5.000 abitanti	CLASSE E < a 20.000 e > o = a 5.000 ab.	CLASSE D < a 50.000 e > o = a 20.000 ab.	CLASSE C < a 100.000 e > o = a 50.000 ab.	CLASSE B < a 500.000 e > o = a 100.000 ab.	CLASSE A > o = a 500.000 abitanti
Numero veicoli*	1	2	2	3	9	11
Personale addetto	1	1	4	4	10	12

TAB. 2B: RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI (Art. 7, comma 2, lettera e), D. Lgs. 22/97)

Popolazione Servita	CLASSE F < a 5.000 abitanti	CLASSE E < a 20.000 e > o = a 5.000 ab.	CLASSE D < a 50.000 e > o = a 20.000 ab.	CLASSE C < a 100.000 e > o = a 50.000 ab.	CLASSE B < a 500.000 e > o = a 100.000 ab.	CLASSE A > o = a 500.000 abitanti
Numero veicoli*	1	2	2	4	12	20
Personale addetto	1	2	3	5	15	25

TAB. 3B: ATTIVITA' ESCLUSIVA DI TRASPORTO R.U. DA CENTRI DI STOCCAGGIO A IMPIANTI DI SMALTIMENTO FINALE

Popolazione Servita	CLASSE F < a 5.000 abitanti	CLASSE E < a 20.000 e > o = a 5.000 ab.	CLASSE D < a 50.000 e > o = a 20.000 ab.	CLASSE C < a 100.000 e > o = a 50.000 ab.	CLASSE B < a 500.000 e > o = a 100.000 ab.	CLASSE A > o = a 500.000 abitanti
Numero veicoli* (p.t.t. 44/24 t.)	1	1/2	1/2	2/4	6/12	10/20
Personale addetto	1	1	2/3	3/5	8/15	13/25

TAB. 4B: RACCOLTA E TRASPORTO DI DIFFERENTI E SPECIFICHE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DI RIFIUTI URBANI CONFERITE IN UNO STESSO CONTENITORE (COSIDDETTA RACCOLTA MULTIMATERIALE DI R.U.)

Popolazione Servita	CLASSE F < a 5.000 abitanti	CLASSE E < a 20.000 e > o = a 5.000 ab	CLASSE D < a 50.000 e > o = a 20.000 ab	CLASSE C < a 100.000 e > o = a 50.000 ab	CLASSE B < a 500.000 e > o = a 100.000 ab.	CLASSE A > o = a 500.000 abitanti
Numero veicoli*	1	2	2	3	9	11
Personale addetto	1	1	4	4	10	12

ALLEGATO *C*
(art.1, comma 2)

REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO

DOTAZIONE MINIMA DI VEICOLI

Popolazione Servita	CATEG. 1 F < a 5.000 abitanti	CATEG. 1 E < a 20.000 e > o = a 5.000 ab.	CATEG. 1 D < a 50.000 e > o = a 20.000 ab.	CATEG. 1 C < a 100.000 e > o = a 50.000 ab.	CATEG. 1 B < a 500.000 e > o = a 100.000 ab.	CATEG. 1 A > o = a 500.000 abitanti
Veicoli a motore a tre o quattro ruote	2	5	8	14	66*	132*

* Nel caso di utilizzazione di veicoli classificati come autospazzatrici e motocarri, è ammessa 1 autospazzatrice inferiore a 2 mc in luogo di 8 motocarri e 1 autospazzatrice superiore a 2 mc in luogo di 15 motocarri.

DOTAZIONE MINIMA DI PERSONALE

La dotazione minima di personale è individuata, con riferimento al numero minimo di veicoli previsto per la classe di iscrizione, sulla base della seguente formula, arrotondata all'unità superiore:

$$K \times (a + 2b + 3c)$$

Dove:
K = 1,13 = fattore moltiplicativo che tiene conto del personale di scorta per ferie e malattia
a = numero dei veicoli che necessitano di un solo operatore
b = numero dei veicoli che necessitano di due operatori ciascuno
c = numero dei veicoli che necessitano di tre operatori ciascuno

ALLEGATO *D*
(art.1, comma 3)

REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1, AI SENSI DELL'ARTICOLO 30, COMMA 10, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997, N. 22

RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

DOTAZIONE MINIMA DI VEICOLI

La portata utile complessiva minima per l'iscrizione ai sensi dell'articolo 30, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 è individuata sulla base della seguente formula, arrotondata all'unità superiore:

$$p.u. = \frac{1,3 \times 365 \times n}{52 \times 6 \times 2} \times 1,15$$

Dove:

p.u.= portata utile complessiva minima
1,3 = produzione media giornaliera di rifiuti per abitante espressa in chilogrammi
365 = giorni/anno
n = numero di abitanti effettivamente serviti
52 = numero settimane/anno
6 = turni giornalieri per settimana
2 = media scarichi giornalieri
1,15 = 15% di maggiorazione che tiene conto dei veicoli di scorta

DOTAZIONE MINIMA DI PERSONALE

La dotazione minima di personale è individuata, con riferimento ai veicoli che concorrono a formare la portata utile complessiva, sulla base della seguente formula, arrotondata all'unità superiore:

$$K \times (a + 2b + 3c)$$

Dove:
K = 1,13 = fattore moltiplicativo che tiene conto del personale di scorta per ferie e malattia
a = numero dei veicoli che necessitano di un solo operatore
b = numero dei veicoli che necessitano di due operatori ciascuno
c = numero dei veicoli che necessitano di tre operatori ciascuno

ALLEGATO *E*
(art.1, comma 4)

REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLE CATEGORIE DALLA 2 ALLA 5

TAB. 1E: DOTAZIONI MINIME DI VEICOLI E DI PERSONALE PER L'ISCRIZIONE IN UNA DELLE CATEGORIE DALLA 2 ALLA 5

	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
Quantità annua trasportata	< a 3 000 t/a	> o = a 3 000 e < a 6.000 t/a	> o = a 6.000 e < a 15 000 t/a	> o = a 15.000 e < a 60 000 t/a	> o = a 60 000 e < a 200 000 t/a	> o = a 200 000 t/a
Massa massima complessiva dei veicoli (in tonnellate)*	0,8	3	12	70	150	220
Personale addetto	1	1	1	3	5	7

TAB. 2E: DOTAZIONI MINIME DI VEICOLI E DI PERSONALE PER L'ISCRIZIONE IN DUE DELLE CATEGORIE DALLA 2 ALLA 5, STESSA CLASSE

	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
Quantità annua trasportata	< a 3.000 t/a	> o = a 3.000 e < a 6.000 t/a	> o = a 6.000 e < a 15.000 t/a	> o = a 15.000 e < a 60.000 t/a	> o = a 60.000 e < a 200.000 t/a	> o = a 200.000 t/a
Massa massima complessiva dei veicoli (in tonnellate)*	3	6	24	120	260	400
Personale addetto	1	1	2	5	8	12

TAB. 3E: DOTAZIONI MINIME DI VEICOLI E DI PERSONALE PER L'ISCRIZIONE IN TRE DELLE CATEGORIE DALLA 2 ALLA 5, STESSA CLASSE

	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
Quantità annua trasportata	< a 3 000 t/a	> o = a 3.000 e < a 6.000 t/a	> o = a 6.000 e < a 15.000 t/a	> o = a 15.000 e < a 60.000 t/a	> o = a 60.000 e < a 200 000 t/a	> o = a 200.000 t/a
Massa massima complessiva dei veicoli (in tonnellate)*	3,5	9	32	170	370	580
Personale addetto	2	2	3	8	12	16

TAB. 4E: DOTAZIONI MINIME DI VEICOLI E DI PERSONALE PER L'ISCRIZIONE NELLE CATEGORIE 2, 3, 4,E 5, STESSA CLASSE

	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
Quantità annua trasportata	< a 3.000 t/a	> o = a 3.000 e < a 6.000 t/a	> o = a 6.000 e < a 15 000 t/a	> o = a 15.000 e < a 60.000 t/a	> o = a 60.000 e < a 200 000 t/a	> o = a 200.000 t/a
Massa massima complessiva dei veicoli (in tonnellate)*	6	12	42	220	480	760
Personale addetto	2	2	4	10	15	23

* Dal computo dei veicoli sono esclusi i trattori isolati non atti al carico.

NOTE:

1 La massa massima complessiva è determinata dalla somma delle masse massime dei singoli veicoli (codice "F 2" di cui alle carte di circolazione attualmente rilasciate dal Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento Trasporti Terrestri).

2 Nel caso di iscrizione in pù categorie tutte con differenti classi devono essere dimostrate le dotazioni minime previste per ciacuna categoria e relativa classe.

ALLEGATO F
(art.1, comma1)

ATTESTAZIONE

A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI ATTESTA CHE QUESTO **ISTITUTO O SOCIETA'** HA CONCESSO AL SIG. …………………………………... NELLA FORMA TECNICA DI ……………………………………………… UN AFFIDAMENTO DI EURO ………………………………..

03A01918

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 gennaio 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Pera Mantovana» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 134/98 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Pera Mantovana», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 23 aprile 2001 di autorizzazione all'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera Mantovana»;

Visto il decreto 24 gennaio 2003, con il quale l'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito ed è stato revocato il provvedimento autorizzatorio all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera Mantovana»;

Visto il decreto 23 gennaio 2003 con il quale l'organismo «C.S.Q.A. S.r.l. Certificazioni» è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio pera tipica mantovana, che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» e della conseguente revoca del provvedimento autorizzatorio, ha ritenuto segnalare l'organismo «C.S.Q.A. S.r.l. Certificazioni» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, in quanto iscritto nell'elenco citato con il decreto 23 gennaio 2003 in precedenza richiamato;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerata la necessità di assicurare le attività di controllo svolte sulla indicazione geografica protetta «Pera Mantovana» già espletate dell'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.»;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «C.S.Q.A. S.r.l. Certificazioni» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Pera Mantovana», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento CE della Commissione n. 134/98.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «C.S.Q.A. S.r.l. Certificazioni» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. S.r.l. Certificazioni» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Pera Mantovana», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. S.r.l. Certificazioni» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Pera Mantovana», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'Organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data del presente decreto e cesserà l'8 maggio 2004.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «C.S.Q.A. S.r.l. Certificazioni» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. S.r.l. Certificazioni» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Pera Mantovana», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. S.r.l. Certificazioni» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Pera Mantovana» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Pera Mantovana».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. S.r.l. Certificazioni» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Pera Mantovana», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A01713

DECRETO 24 gennaio 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 27 luglio 1999 di autorizzazione all'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano»;

Visto, il decreto 16 luglio 2002 di proroga dell'autorizzazione all'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano»;

Visto il decreto 28 novembre 2002 di differimento del termine di proroga dell'autorizzazione all'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano»;

Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito ed è stato revocato il provvedimento autorizzatorio all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano»;

Visto il decreto 23 gennaio 2003, con il quale l'organismo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio del Prosciutto Toscano, che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l» e della conseguente revoca del provvedimento autorizzatorio, ha ritenuto segnalare l'organismo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, in quanto iscritto nell'elenco citato con il decreto 23 gennaio 2003 in precedenza richiamato;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerata la necessità di assicurare le attività di controllo svolte sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» già espletate dell'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.»;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata

legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento CE della Commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Prosciutto Toscano», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CEE 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data del presente decreto e cesserà l'8 marzo 2003.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati, dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A01714

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 29 gennaio 2003.

Approvazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB). (Deliberazione n. 15/03/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 29 gennaio 2003;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 2, che affida all'Autorità l'elaborazione, anche avvalendosi degli organi dei Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante «Differimento dei termini per la pianificazione previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e norme anche in materia di procedimento»:

Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale»;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi»;

Visto l'art. 35 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con deliberazione n. 17 del 16 giugno 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 22 luglio 1998, che attribuisce al Consiglio dell'Autorità la competenza in materia, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la propria delibera n. 435/01/CONS recante «Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale», pubblicata nel supplemento ordinario n. 259 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 2001, n. 284;

Considerata l'attività istruttoria svolta dall'Autorità avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni;

Sentite per l'ubicazione degli impianti le regioni e viste le comunicazioni intercorse con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Bolzano e Trento per il raggiungimento delle intese, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Sentite la concessionaria del servizio pubblico e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private;

Visto il piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 2002;

Rilevato che al servizio di radiodiffusione televisivo sono destinate da detto piano di ripartizioni le bande VHF-III, UHF-IV e UHF-V;

Ritenuto opportuno di non utilizzare i canali A e B della banda VHF-I, in considerazione delle specifiche caratteristiche di propagazione di questa banda e della necessità di antenne di utente diverse da quelle di tutte le altre bande destinate alla radiodiffusione televisiva;

Ritenuto opportuno di pianificare la banda VHF-III attribuita al servizio di radiodiffusione televisiva adottando, conformemente alle scelte già operate da alcuni Paesi europei, una larghezza di banda di ciascun canale pari a 8 MHz rispetto ai 7 MHz previsti per la canalizzazione analogica allo scopo di rendere la capacità trasmissiva dei canali in banda VHF-III uguale a quella dei canali della banda UHF e di evitare un possibile aggravio dei costi di produzione dei ricevitori digitali (decoder);

Considerato che il numero delle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, a seguito del recepimento della succitata proposta di nuova canalizzazione della banda VHF-III, diviene pari a 54, di cui 6 in banda VHF-III e 48 in banda UHF-IV e IV;

Considerati i criteri dettati dall'art. 2, comma 6 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* nonché dall'art. 3, comma 5, della legge n. 249/1997;

Ritenuto di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Ritenuto che ogni impianto ricompreso nel Piano debba servire un'area contenuta nell'ambito di una sola regione o provincia autonoma, salvi gli inevitabili debordamenti;

Ritenuto di configurare, pertanto, una struttura regionale delle reti per la radiodiffusione televisiva di programmi in ambito nazionale, assicurando per tutte una copertura almeno dell'80% del territorio nazionale e di tutti i capoluoghi di provincia;

Ritenuto di localizzare tutti gli impianti che servono la stessa area in unico «sito comune»;

Rilevato che il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo

2001, n. 66, stabilisce che nella predisposizione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale si adotti il criterio della migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo, di norma, per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macroaree di diffusione;

Determinati i parametri radioelettrici secondo standard internazionalmente stabiliti;

Ritenuto di stabilire la qualità di ricezione al 95% di servizio per ricevitore fisso;

Rilevato che a seguito di approfondite valutazioni tecniche finalizzate ad una migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico la soluzione tecnica più idonea è risultata quella di pianificare reti del tipo 3-SFN, decomponibili in reti SFN a estensione regionale e che tale soluzione consente anche la pianificazione di 2° livello delle ulteriori risorse da assegnare all'emittenza locale in base ai criteri di cui alla legge n. 5/2000;

Considerato altresì che un criterio di equivalenza dei siti che consenta, nell'effettiva attivazione degli impianti, l'uso di siti equivalenti, dal punto di vista radioelettrico, a quelli di Piano sia in termini di servizio sia in termini di livelli interferenziali, si presta a favorire lo sviluppo della fase di definitiva transizione dall'attuale sistema televisivo analogico al futuro sistema interamente digitale;

Ritenuto che, ai fini dell'applicazione del criterio di equivalenza dei siti, nel Piano stesso siano indicati, oltre ai siti pianificati con le relative caratteristiche di emissione degli impianti, anche l'elenco dei restanti siti per i quali è stato acquisito il parere favorevole delle regioni e delle province autonome, senza escludere comunque la possibilità per gli operatori di poter utilizzare anche altri siti, purché vengano acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorità;

Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Delibera:

Art. 1.

Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale

1. È approvato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, costituito da un tabulato suddiviso in 21 parti, ciascuna delle quali riferita a una regione o provincia autonoma, che costituisce singolo bacino di utenza, recante indicazioni delle varie postazioni di emissione, con specificazione per ognuna di: denominazione della postazione, longitudine e latitudine, quota, polarizzazione dell'antenna trasmittente, altezza del sistema radiante, bacino servito, frequenze utilizzabili, massima potenza equivalente irradiata in dBk sul piano orizzontale, diagramma di irradiazione. Costituisce parte integrante del Piano la relazione illustrativa.

2. La qualità di ricezione è pari al 95% di probabilità di servizio per ricezione fissa.

3. Tenuto conto del numero delle frequenze pianificate (48 della banda UHF e 6 della banda VHF), in ragione di quanto precisato nelle premesse, e dell'utilizzo di tre frequenze per ciascuna rete, il numero delle reti a copertura nazionale è determinato in 18, di cui 6, pari al 33,3% del totale, vengono riservate alle esigenze della radiodiffusione televisiva in ambito locale, a norma dell'art. 2, comma 6, lettera *e)*, e 12 sono assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.

4. Le aree non coperte o parzialmente coperte dal Piano potranno essere servite dagli operatori di rete che ne faranno richiesta al Ministero delle comunicazioni mediante un'opportuna progettazione di impianti a bassa potenza equivalente irradiata.

5. Gli operatori che si avvalgono del criterio di equivalenza dei siti devono progettare la rete in modo da non superare i limiti di interferenza prodotti all'esterno dalle aree servite secondo le modalità indicate nella relazione illustrativa.

Art. 2.

Pianificazione di 2° livello

La pianificazione di 2° livello delle ulteriori risorse da assegnare ai sensi dell'art. 2, comma 6, lettera *e)*, della legge n. 249/1997 e dell'art. 2, comma 1, della legge n. 5/2000 è effettuata entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pianificazione di 2° livello può comportare variazioni o integrazioni al presente Piano.

Art. 3.

Attuazione del Piano

1. L'Autorità segnala al Governo, ai sensi di cui alla relazione illustrativa, la necessità di adeguare il quadro normativo vigente ai fini di definire una disciplina di attuazione del presente Piano.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Copia del Piano è depositata a libera visione del pubblico presso la sede dell'Autorità in Napoli, Centro direzionale, isola B5, e presso l'ufficio di Roma, via delle Muratte n. 25 e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 29 gennaio 2003

Il presidente: CHELI

03A01919

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 12 febbraio 2003, n. **1/COA/DG/2003.**

Art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante nuove disposizioni normative nella materia degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da divertimento. Prime istruzioni di applicazione.

Al Comando generale della Guardia di finanza
Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza
Agli ispettorati compartimentali dei Monopoli di Stato
e, per conoscenza:
Al Gabinetto dell'on.le signor Ministro
All'Ufficio per il coordinamento legislativo - Finanze
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale
Al Dipartimento per le politiche fiscali
All'Agenzia delle entrate
All'A.C.M.I.
All'A.N.E.S.V. - A.G.I.S.
All'Assotrattenimento
Al Consorzio Gioco
Alla S.A.P.A.R. - A.G.I.S.
Alla SINDAUT - F.I.P.E.
Alla Confapi
Alla Confartigianato
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Alla Confindustria

La legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 22, commi da 1 a 7, reca nuove disposizioni in materia di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento, relativamente sia alle procedure di rilascio dei nulla osta, sia alla normativa di pubblica sicurezza che alla disciplina tributaria.

Tale intervento normativo nasce dall'esigenza primaria, avvertita dal legislatore, di avviare, nel contempo, una più efficace azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni illeciti legati all'utilizzo di apparecchi e congegni di divertimento ed intrattenimento illegali, nonché il recupero dell'evasione fiscale derivante da tale fenomeno.

A tal fine è previsto un nuovo regime autorizzatorio, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (di seguito A.A.M.S.), sulla base di regole tecniche definite d'intesa con gli appositi settori del Ministero dell'interno, sulla produzione, importazione e gestione degli apparecchi e congegni in questione, connesso, peraltro, alla predisposizione di strumenti diversificati ed alla previsione di controlli incisivi, coerenti con i fini dell'intervento normativo.

In particolare, la legge n. 289 del 2002 ha sostituito i seguenti articoli:

l'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituito dal comma 2 dell'art. 22, modifica sostanzialmente le previsioni per il rilascio del nulla osta, individuando, quale amministrazione competente, l'A.A.M.S.;

l'art. 110 T.U.L.P.S., sostituito dal comma 3 dell'art. 22, fornisce una più esplicita classificazione degli apparecchi e congegni per il gioco lecito, prevedendo, al comma 6, una tipologia del tutto nuova, la cui principale caratteristica è la distribuzione di vincite in denaro i cui requisiti fondamentali sono puntualmente identificati, e, al comma 7, tre ulteriori tipologie, in parte derivate dalla precedente normativa, specificandone le caratteristiche peculiari rispettivamente alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

l'art. 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sostituito dal comma 4 dell'art. 22, rimodula gli imponibili medi forfettari relativi a ciascuna tipologia di apparecchi e congegni, le modalità di versamento nonché, in particolare, la denuncia ai fini del rilascio del nulla osta relativo agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dal comma 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S., installati prima del 1° gennaio 2003.

Gli apparecchi e congegni di cui al comma 6 e quelli di cui al comma 7 del predetto art. 110 T.U.L.P.S. seguono la disciplina generale illustrata nei paragrafi successivi.

A) Riclassificazione delle categorie di apparecchi e congegni per il gioco lecito.

1) Comma 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S.

Trattasi di una nuova categoria di apparecchi e congegni per il gioco lecito, producibili o importabili solo dal 1° gennaio 2003 secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 38 della legge n. 388 del 2000, caratterizzati dalla corresponsione di vincite in denaro, ed aventi i seguenti requisiti:

preponderanza degli elementi di abilità o di intrattenimento rispetto all'elemento aleatorio;

attivazione esclusivamente con l'introduzione di moneta metallica (massimo 50 centesimi);

durata di ogni partita non inferiore a 10 secondi;

distribuzione di vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 20 volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la conclusione della partita stessa ed esclusivamente in moneta metallica.

Per questi apparecchi e congegni le vincite, computate in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di 7000 partite, non devono risultare inferiori al 90% delle somme giocate.

È fatto assoluto divieto di riprodurre il gioco del poker o le sue regole fondamentali, foss'anche in parte.

Tali apparecchi devono essere, peraltro, dotati di dispositivi che ne garantiscano l'immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di misure, anche in forma di programmi o schede, che ne blocchino il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscano l'accesso alla memoria.

Al riguardo si precisa che sono in corso di predisposizione, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, le regole tecniche previste dal comma 1 dello stesso art. 22.

2) Comma 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S.

Trattasi della riclassificazione degli apparecchi e congegni «leciti» nella pregressa disciplina, con ampliamento delle relative caratteristiche e tipologie, regolate rispettivamente nelle lettere *a)*, *b)* e *c)*:

nella lettera *a)* sono compresi gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche di valore, per ogni partita, non superiore ad 1 euro, i quali distribuiscono, direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. Il valore complessivo di ogni premio non può essere superiore a venti volte il costo della partita;

nella lettera *b)* sono compresi gli apparecchi ed i congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore a 50 centesimi per ogni partita, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio e che possono, per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, consentirne il prolungamento o la ripetizione, fino ad un massimo di dieci volte.

Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non devono poter consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, pertanto, ove non sia effettuata, per tali apparecchi e congegni, la conversione tecnicamente irreversibile in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi saranno considerati illeciti e, quindi, rimossi. Infatti, per la conversione degli apparecchi in questione, restano ferme tutte le disposizioni di cui all'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e, in particolare, quella sulla loro immodificabilità;

nella lettera *c)* sono compresi gli apparecchi e congegni basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi ma per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore; il costo della singola partita può superare i 50 centesimi di euro.

Anche gli apparecchi e congegni di cui alle lettere precedenti, prodotti o importati dal 1° gennaio 2003, devono essere dotati di dispositivi che ne garantiscano la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di misure, anche in forma di programmi o schede, che ne blocchino il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscano l'accesso alla memoria.

B) Regime tributario per gli apparecchi e congegni.

L'art. 14-*bis*, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, così come sostituito dal comma 4 dell'art. 22, stabilisce gli imponibili medi forfettari annui relativi a ciascuna categoria di apparecchi e le loro modalità di variazione, nonché le modalità di versamento delle imposte.

Gli imponibili medi forfettari annui — stabiliti rispettivamente per gli apparecchi e congegni di cui al comma 6 e per quelli di cui a ciascuna delle tipologie previste alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S. — costituiscono la base imponibile per la determinazione dell'imposta sugli intrattenimenti, pari all'8%, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, come determinata ai sensi dell'art. 74, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Gli imponibili, come detto, sono relativi a ciascun anno solare e, pertanto, per gli apparecchi installati nel corso dell'anno, l'imponibile è frazionato in dodicesimi ed è calcolato a partire dal mese di installazione.

Le imposte sugli intrattenimenti e sul valore aggiunto sono versate in un'unica soluzione e tramite delega unificata di pagamento (mod. F24) ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 marzo di ciascun anno, ovvero entro il 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1° marzo di ogni anno. Per tali modalità di versamento dell'imposta è escluso l'utilizzo della compensazione.

Il comma 2 dell'art. 14-*bis* specifica, infine, che, con l'installazione della rete per la gestione telematica (comma 4 dell'art. 22), gli apparecchi ed i congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. seguiranno nuove regole per la determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.

C) Modalità di rilascio del *nulla osta*.

L'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella sua nuova formulazione, disciplina le modalità di rilascio del nulla osta per gli apparecchi e congegni da intrattenimento e divertimento da gioco lecito ed individua, nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'organo competente al suddetto rilascio.

Lo stesso articolo prevede, inoltre, due richieste di nulla osta, uno per la produzione od importazione ed uno per la commercializzazione da parte dei gestori. L'art. 22 della legge n. 289 del 2002 si caratterizza anche per la previsione di una disciplina differenziata, quanto alle modalità del rilascio del nulla osta ed agli adempimenti tributari, a seconda che trattasi di apparecchi e congegni installati prima del 1° gennaio 2003 ovvero installati a decorrere da tale data.

1) Apparecchi già installati alla data del 1° gennaio 2003 e relativo regime tributario.

Occorre preliminarmente chiarire che gli apparecchi installati alla data del 31 dicembre 2002, se conformi alle caratteristiche tecniche definite dalla precedente formulazione dei commi 5 e 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S., confluiscono nel nuovo comma 7 di detto articolo, suddivisi, a seconda della tipologia, nelle lettere *a), b)* e *c).*

L'art. 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 prevede che gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui al comma 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S., installati prima del 1° gennaio 2003, devono essere denunciati entro il 15 febbraio p.v. al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai fini del rilascio dell'apposito nulla osta. Come già osservato, questa disciplina riguarda tutti gli apparecchi e congegni regolarmente in funzione sulla base della pregressa disciplina recata dalla legge n. 388 del 2000 (ex commi 5 e 6) e, quindi, sia quelli già in possesso del nulla osta provvisorio di cui all'art. 39 della più volte citata legge n. 388/2000 (compresi gli apparecchi per i quali, alla data del 31 dicembre 2002, sia stata inoltrata la relativa domanda di rilascio ai sensi di detto art. 39), che quelli, ex comma 6 del previgente art. 110 T.U.L.P.S., per i quali non era richiesto alcun nulla osta.

Trattasi, pertanto, di una disciplina che ha evidentemente lo scopo di regolarizzare la situazione pregressa, ai fini del relativo trattamento tributario, giacché il pagamento delle relative imposte, entro la medesima data del 15 febbraio 2003, determina il venir meno di quanto eventualmente dovuto per gli anni 2001 e 2002. La predetta disciplina si applica anche agli apparecchi e congegni, comunque nella disponibilità dei gestori, ancorché non installati alla data del 1° gennaio 2003.

In caso di inadempimento della prescrizione di cui al citato art. 14-*bis*, gli apparecchi in questione sono confiscati e, nel caso in cui i proprietari e gestori siano soggetti concessionari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero titolari di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S., si provvede al ritiro del relativo titolo.

In particolare, per quanto attiene alla procedura per il rilascio del nulla osta, i soggetti interessati, cioè i gestori, devono presentare apposita denuncia, come stabilito dall'attuale formulazione del più volte citato art. 14-*bis* «... nelle forme di cui all'art. 38», entro il 15 febbraio 2003, utilizzando il modello approvato con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato n. 11/R/UDC dell'11 febbraio 2003 (allegato 1), disponibile anche sul sito www.aams.it, in cui si attesta «... la sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal citato art. 110 del T.U.L.P.S.».

La denuncia può essere presentata in via telematica secondo le modalità indicate nell'allegato «Specifiche tecniche di trasmissione» (allegato 2), ovvero con consegna diretta presso gli ispettorati compartimentali di A.A.M.S. competenti per territorio. La denuncia potrà essere, altresì, inviata ad A.A.M.S. a mezzo raccomandata a.r., e, in tal caso, la data di spedizione apposta dall'ufficio postale farà fede circa la data di presentazione della denuncia stessa. Nel caso di consegna diretta all'Ispettorato, ovvero a mezzo raccomandata a.r., ai documenti cartacei si raccomanda vivamente di allegare, per un più agevole e sollecito rilascio del nulla osta, un supporto magnetico ovvero un cd-rom contenenti le stesse informazioni di cui all'elenco degli apparecchi o congegni allegato alla denuncia nonché copia della ricevuta del modello F24. Il supporto magnetico oppure il cd-rom devono possedere le caratteristiche tecniche indicate nel citato allegato 2.

L'Amministrazione autonoma rilascerà il nulla osta per gli apparecchi e congegni, indicati nella denuncia, a seguito di accertamento della corretta trasmissione degli elenchi degli apparecchi e congegni denunciati, nonché del tempestivo ed integrale pagamento delle imposte dovute.

I dati relativi alle denunce saranno messi a disposizione degli organi preposti per permettere le opportune attività, dapprima ricognitive e poi di effettivo controllo.

Si procederà, contestualmente, alla stesura di un piano di controlli a campione sulla correttezza dell'autocertificazione, basato su criteri che consentano la verifica di almeno un apparecchio su 50 installati e di almeno il 50% dei gestori.

La denuncia presentata entro il 15 febbraio 2003, accompagnata dal versamento delle imposte dovute entro la stessa data, consente l'utilizzo degli apparecchi e congegni in questione nelle more dell'emanazione del provvedimento di nulla osta da parte dell'Amministrazione. A tal fine, copia della denuncia e copia del versamento (vale a dire del modello F24) devono sempre accompagnare fisicamente ciascun apparecchio e congegno denunciato (anche nei passaggi di proprietà e/o di possesso degli apparecchi e congegni stessi).

Quanto agli aspetti tributari, si precisa che, ai fini della regolarizzazione, gli importi da versare entro il 15 febbraio 2003 devono essere determinati sulla base degli imponibili medi forfettari indicati nell'art. 14-*bis*, con riferimento sia all'imposta sugli intrattenimenti che all'I.V.A., ancorché per l'anno 2003 il contribuente opti per la determinazione dell'I.V.A. secondo i criteri ordinari.

Se, invece, il contribuente, anche per gli anni 2001 e 2002, abbia assolto l'I.V.A. in base ai criteri ordinari, il versamento entro il 15 febbraio 2003 riguarda la sola imposta sugli intrattenimenti e determina la regolarizzazione della stessa imposta per gli anni 2001-2002.

Si ricorda che il codice tributo per il versamento dell'imposta tramite il modello F24 è, come già indicato dall'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 12/E del 22 gennaio 2003, il n. 8008 denominato «Regolarizzazione dei versamenti dell'imposta sugli intrattenimenti - legge 27 dicembre 2002, n. 289». Peraltro, nel modello F24, il codice è esposto nella «sezione erario» con indicazione, nella colonna «anno di riferimento» dell'anno

in cui si effettua il versamento. Per il versamento dell'I.V.A., qualora si adotti il regime forfettario ai sensi dell'art. 74, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il codice tributo è il «6729».

2) Apparecchi prodotti ed importati dal 1° gennaio 2003.

Per gli apparecchi prodotti ed importati dopo il 1° gennaio 2003, vige il regime autorizzatorio di cui all'art. 38 della legge n. 388 del 2000, così come sostituito dal secondo comma del citato art. 22.

Per quanto attiene alla tipologia di apparecchi e congegni di cui al comma 6 ed al comma 7, lettera *b)*, dell'art. 110 T.U.L.P.S., sono, come già accennato, in corso di predisposizione, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, le regole tecniche previste dal comma 1 dello stesso art. 22.

Conseguentemente, per agli apparecchi e congegni di cui al comma 6 ed al comma 7, lettera *b)*, dell'art. 110 T.U.L.P.S., saranno fornite successive indicazioni in merito alle procedure necessarie per il rilascio dei relativi nulla osta.

Per quanto riguarda, invece, gli apparecchi ed i congegni per il gioco lecito ex art. 110, comma 7, lettere *a)* e *c)*, prodotti od importati dal 1° gennaio 2003 ovvero giacenti, per qualsiasi motivo contingente, nei magazzini al 31 dicembre 2002, i produttori e gli importatori, per il rilascio del nulla osta previsto dall'art. 38, comma 1, devono autocertificare (allegato 3) che gli apparecchi ed i congegni sono conformi alle prescrizioni stabilite dal predetto comma 7, e che gli stessi sono muniti dei dispositivi che ne garantiscano l'immodificabilità, nonché ne segnalino il tentativo di eventuale manomissione.

I gestori che intendano mettere in esercizio, invece, gli apparecchi per il gioco lecito ex art. 110, comma 7, lettere *a)* e *c)*, debbono, a loro volta, richiedere il previsto nulla osta (allegato 4).

Il numero massimo di apparecchi, di cui alle diverse tipologie del comma 6 e del comma 7 citati, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta autorizzati, sarà individuato con successivo decreto dell'Amministrazione autonoma, di concerto con il Ministero dell'interno, tenuto conto del parere della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Tale decreto conterrà le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione delle apparecchiature sulla base di criteri di dimensione e natura dell'attività prevalente svolta presso l'esercizio od il locale, nonché dell'ubicazione dell'esercizio e del locale stesso.

D) Apparecchi per il gioco lecito impiegati nell'ambito dello spettacolo viaggiante.

Con riferimento agli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell'ambito dello spettacolo viaggiante, il comma 5 dell'art. 22 della legge n. 289 del 2002 stabilisce che continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 T.U.L.P.S., nonché quelle dell'art. 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972. Evidentemente tale affermazione conferma l'intento del legislatore di prevedere, per gli apparecchi ed i congegni da divertimento e intrattenimento, lo stesso trattamento, sia ai fini della normativa di pubblica sicurezza che ai fini tributari, a prescindere dal luogo ove gli stessi siano installati.

Pertanto, anche per gli apparecchi impiegati nell'ambito dello spettacolo viaggiante, installati prima del 1° gennaio 2003, il pagamento delle imposte dovute per l'anno 2003, effettuato entro il 15 febbraio del corrente anno, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, comporta la regolarizzazione per gli anni 2001 e 2002.

Si fa riserva di intervenire su tale articolato settore con ulteriori istruzioni, in particolare per quanto concerne gli aggiornamenti relativi all'ubicazione delle apparecchiature.

Si invitano le associazioni di categoria, che leggono per conoscenza, a favorire, presso i propri aderenti, la massima diffusione e l'osservanza delle presenti istruzioni e degli adempimenti connessi.

Roma, 12 febbraio 2003

Il direttore generale
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
TINO

ALLEGATO 1

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 14-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, così come sostituito dall'art. 22, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede, con apposito decreto dirigenziale, l'approvazione del modello di denuncia degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi dell'art. 110, comma 7, del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, così come sostituito dal comma 3 del predetto art. 22, installati anteriormente al 1° gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato modello di denuncia degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi dell'art. 110, comma 7, del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, installati anteriormente al 1° gennaio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2003

Il direttore generale: TINO

MODELLO DI DENUNCIA DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI PER IL GIOCO LECITO INSTALLATI PRIMA DEL 1° GENNAIO 2003

Da compilarsi a cura del gestore
(art. 14-*bis* D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, così come sostituito dall'art. 22, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

All'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
Ispettorato Compartimentale di[1] ______________

LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODELLO SONO RIPORTATE SUL RETRO.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, 48 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Cod. fiscale		
Cognome	Nome	
Nato a	il	
Residente in		
Via/Piazza	N° Civico	
CAP	Comune	Provincia

in qualità di[2]	della[3]	
con sede legale in Via/Piazza		
CAP	Comune	Provincia
Cod. fiscale	P. IVA	
Regime IVA	☐ Ordinario	☐ Forfettario

Dichiara sotto la propria responsabilità

che gli apparecchi e i congegni, installati anteriormente al 1° gennaio 2003, e qui di seguito indicati:

- n. __________[4] apparecchi e/o congegni di cui all'articolo 110, comma 7, **lettera a)** del T.U.L.P.S.
- n. __________[4] apparecchi e/o congegni di cui all'articolo 110, comma 7, **lettera b)** del T.U.L.P.S.
- n. __________[4] apparecchi e/o congegni di cui all'articolo 110, comma 7, **lettera c)** del T.U.L.P.S.

sono conformi alle tipologie ed ai requisiti tecnici indicati dall'articolo 22, commi da 1 a 6, della Legge 27 dicembre, 2002 n. 289;
che si impegna a comunicare, contestualmente all'evento, ogni variazione relativa all'ubicazione di ciascuno degli apparecchi o congegni denunciati con il presente modello.

A tal fine allega

l'elenco dettagliato degli apparecchi e/o congegni di cui sopra unitamente all'indicazione del luogo d'installazione alla data della denuncia, il quale forma parte integrante del presente modello.

Data __________ Firma

____

ELENCO ANALITICO DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI PER IL GIOCO LECITO INSTALLATI PRIMA DEL 1° GENNAIO 2003

Da compilarsi a cura del gestore

Apparecchi e/o congegni, di cui all'articolo 110, comma 7, *lettera a)* del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni e integrazioni

N° d'ordine (progressivo)	**Luogo di installazione alla data della denuncia** (Denominazione esercizio, indirizzo, CAP e città)	Numero identificativo dell'apparecchio o congegno[1]

Pagina *n* di *m*
(numerare progressivamente tutte le pagine dell'elenco)

ALLEGATO 2

SPECIFICHE TECNICHE DI TRASMISSIONE

1) Trasmissione a mezzo supporto magnetico ovvero CD-ROM.

Il supporto magnetico, ovvero il CD-ROM devono possedere le seguenti caratteristiche:
organizzazione del file di tipo sequenziale;
tipo di codifica = ASCII STANDARD;
gli ultimi due caratteri di ciascun record riservati ai caratteri ASCII, CR e LF (valori esadecimali «0D» e «0A»).

I campi non numerici vanno allineati a sinistra con l'impostazione a spazi delle parti non utilizzate; in caso di assenza del dato, il campo va impostato completamente a spazi. I campi definiti alfanumerici contengono esclusivamente le cifre da 0 a 9 e le lettere dell'alfabeto dalla A alla Z, con inclusione dell'apostrofo e dell'accento ed esclusione di qualsiasi altro carattere speciale. I campi numerici vanno allineati a desta ed il campo stesso va riempito, nella parte non significativa, di zeri; se il dato numerico è mancante, il campo deve essere impostato completamente a 0. Non vengono accettati file multivolume. Di seguito è indicato il tracciato record del file:

RECORD ESTREMI IDENTIFICATIVI APPARECCHI E/O CONGEGNI

Nome del campo	Descrizione	A/N	N. caratteri
Campo 1	Codice fiscale Gestore	AN	16
Campo 2 *	Tipologia (a, b, c)	AN	1
Campo 3	Identificativo dell'apparecchio	AN	20
Campo 4	Produttore/Importatore dell'apparecchio	AN	35
Campo 5	Denominazione luogo di esercizio dell'apparecchio	AN	35
Campo 6	Indirizzo luogo di esercizio dell'apparecchio	AN	35
Campo 7	Numero civico luogo di esercizio dell'apparecchio	AN	7
Campo 8	C.A.P. luogo di esercizio dell'apparecchio	N	5
Campo 9	Comune luogo di esercizio dell'apparecchio	AN	25
Campo 10	Provincia luogo di esercizio dell'apparecchio	AN	2

* il dato da indicare nel campo 2 assume valore a oppure b oppure c in funzione dell'appartenenza dell'apparecchio e/o congegno di cui all'articolo 110, comma 7, alla relativa lettera a), b) e c) del T.U.L.P.S..

2) Trasmissione della denuncia per via telemarica.

Le modalità operative che il gestore deve seguire per la presentazione telematica del modello di denuncia utilizzano il servizio di posta elettronica come veicolo di scambio di informazioni ed il sito Internet dell'A.A.M.S. come punto di riferimento ove reperire il programma software di compilazione e le specifiche tecniche che illustrano le modalità operative.

Presentazione del modello di denuncia

Il gestore deve:
collegarsi al sito www.aams.it;
scaricare il programma «Denunce» fornito dall'A.A.M.S. e le specifiche tecniche contenenti le modalità operative da seguire;
installare e avviare detto programma sul proprio personal computer;
immettere tutte le informazioni necessarie alla compilazione del modello di denuncia;
predisporre, tramite il citato programma, il file contenente il modello di denuncia compilato;
spedire tale file tramite un messaggio di posta elettronica alla casella AAMS.DenunceArt22@sogei.it

Il sistema A.A.M.S., a seguito della ricezione della mail, invia:
tramite posta elettronica, all'indirizzo di posta del gestore che ha fatto richiesta, una mail di risposta contenente il numero di protocollo informatico assegnato alla «pratica»;
per posta ordinaria (per ovvie ragioni di sicurezza), al domicilio dichiarato dal gestore, il Numero personale di identificazione (PIN) dello stesso.

Il gestore, all'atto della ricezione del PIN, deve:
collegarsi al sito www.aams.it
scaricare il programma «Apparecchi» fornito dall'A.A.M.S. e le specifiche tecniche contenenti le modalità operative da seguire;
installare e avviare detto programma sul proprio personal computer;
acquisire, tramite detto programma, tutti gli estremi identificativi di ciascun apparecchio installato, ovvero predisporre un archivio informatico, secondo quanto riportato nelle specifiche di cui al paragrafo 1), contenente le stesse informazioni;
predisporre, tramite detto programma, il file contenente gli estremi identificativi di ciascun apparecchio installato;
autenticare, con il P.I.N. ricevuto, la denuncia precedentemente inoltrata ed il file, di cui al punto precedente, inviando un messaggio di posta elettronica alla casella AAMS.DenunceArt22@sogei.it contenente il numero di protocollo informatico precedentemente assegnato, il citato file ed il suddetto P.I.N.

Il sistema A.A.M.S., a seguito della ricezione della mail, invia, tramite posta elettronica all'indirizzo del gestore, una mail di risposta contenente la «ricevuta» di completamento della trasmissione.

Il sistema A.A.M.S., a seguito della ricezione dei file dei versamenti a cura del circuito bancario/postale, procede all'abbinamento delle denunce presentate con i pagamenti effettuati tramite modello F24 e provvede, nei casi di totale corrispondenza e congruenza tra denuncia presentata, imposta dovuta e imposta versata, ad inviare al gestore, via posta ordinaria, un plico contenente i nulla osta.

Requisiti tecnici del personal computer

Il gestore deve disporre di un personal computer avente le caratteristiche hardware e software di seguito indicate:
sistema operativo Windows 95 o superiore;
almeno 16 MB di RAM;
browser (Microsoft Internet Explorer versione 4.x o successive o Netscape communicator);
visualizzatore documenti in formato pdf (Adobe Acrobat 4.0 o successive);
client di posta elettronica;
scheda grafica compatibile SVGA.

Il gestore, infine, deve essere in grado di collegarsi ad Internet e pertanto deve essere dotato di modem, deve disporre di una linea telefonica e deve possedere una casella di posta elettronica a lui intestata.

ALLEGATO 3

MODELLO DI RICHIESTA DI NULLA OSTA PER LA DISTRIBUZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI PER IL GIOCO LECITO PRODOTTI OD IMPORTATI DOPO IL 1º GENNAIO 2003

Da compilarsi a cura del produttore o importatore

(art. 38, comma 1, legge n. 388 del 23 dicembre 2000, così come sostituito dall'art. 22, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

All'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
Ispettorato Compartimentale di[1] ________________

LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODELLO SONO RIPORTATE SUL RETRO.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, 48 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Cod. fiscale

Cognome Nome

Nato a il

Residente in

Via/Piazza N° Civico

CAP Comune Provincia

in qualità di[2] della[3]

con sede legale in Via/Piazza

CAP Comune Provincia

Cod. fiscale P. IVA

Regime IVA ☐ Ordinario ☐ Forfettario

Richiede il nulla osta per la distribuzione

degli apparecchi e dei congegni di seguito indicati:

– n. __________[4] apparecchi e/o congegni di cui all'articolo 110, comma 7, **lettera a)** del T.U.L.P.S.

– n. __________[4] apparecchi e/o congegni di cui all'articolo 110, comma 7, **lettera c)** del T.U.L.P.S.

e dichiara sotto la propria responsabilità

a) che sono conformi alle tipologie ed ai requisiti tecnici indicati dal predetto articolo 110, comma 7, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, nel testo sostituito dall'articolo 22 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289;

b) che sono muniti di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di misure che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria e che la manomissione dei dispositivi, dei programmi e delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero è comunque segnalata.

Allega

l'elenco dettagliato degli apparecchi e/o congegni per i quali si richiede nulla osta.

Data ____________ Firma

____

ELENCO ANALITICO DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI PER IL GIOCO LECITO PRODOTTI O IMPORTATI DOPO DEL 1° GENNAIO 2003

Da compilarsi a cura del produttore o importatore

Apparecchi e congegni, di cui all'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni e integrazioni

Tipologia apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7	Numero identificativo progressivo dell'apparecchio o congegno (assegnato dal produttore o importatore)
Lettera a)	
Lettera c)	

Pagina *n* di *m*
(numerare progressivamente tutte le pagine dell'elenco)

ALLEGATO 4

MODELLO DI RICHIESTA DI NULLA OSTA PER LA MESSA IN ESERCIZIO DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI PER IL GIOCO LECITO PRODOTTI OD IMPORTATI DOPO IL 1º GENNAIO 2003

Da compilarsi a cura del gestore
(art. 38, comma 2, legge n. 388 del 23 dicembre 2000, così come sostituito dall'art. 22, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

All'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
Ispettorato Compartimentale di[1] ________________

LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODELLO SONO RIPORTATE SUL RETRO.

Il sottoscritto

Cod. fiscale	
Cognome	Nome
Nato a	il
Residente in	
Via/Piazza	N° Civico
CAP Comune	Provincia

in qualità di[2]	della[3]
con sede legale in Via/Piazza	
CAP Comune	Provincia
Cod. fiscale	P. IVA
Regime IVA	☐ Ordinario ☐ Forfettario

Richiede il nulla osta per la messa in esercizio

degli apparecchi e dei congegni di seguito indicati:

- n. __________[4] apparecchi e/o congegni di cui all'articolo 110, comma 7, **lettera a)** del T.U.L.P.S.
- n. __________[4] apparecchi e/o congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c) del T.U.L.P.S.

di cui all'allegato elenco dettagliato.

Dichiara sotto la propria responsabilità

a) che sono conformi alle tipologie ed ai requisiti tecnici indicati dal predetto articolo 110, comma 7, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, nel testo sostituito dall'articolo 22 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289;
b) che sono muniti di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di misure che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria e che la manomissione dei dispositivi, dei programmi e delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero è comunque segnalata.

Data ____________ Firma

____

ELENCO ANALITICO DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI PER IL GIOCO LECITO DA INSTALLARE DOPO DEL 1° GENNAIO 2003

Da compilarsi a cura del gestore

Apparecchi e congegni, di cui all'articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni

N° d'ordine progressivo	Tipologia apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7	Protocollo del nulla osta rilasciato al produttore o importatore	Matricola informatica dell'apparecchio o congegno (assegnata dall'Amministrazione autonoma monopoli di Stato)
	Lettera a)		
	Lettera c)		

Pagina *n* di *m*
(numerare progressivamente tutte le pagine dell'elenco)

03A02130

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Rettifica al decreto 1º ottobre 2001 relativo alla specialità medicinale «Bactigram»

Estratto provvedimento di variazione A.I.C. n. 9 del 20 gennaio 2003

Medicinale: BACTIGRAM.

Titolare A.I.C.: Magis Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cacciamali 34, 36, 38, cap. 25128, Italia, codice fiscale n. 00312600174.

Confezione: «750 mg compresse a rilascio modificato», 6 compresse, A.I.C. n. 034619039.

Il decreto A.I.C. n. 598 del 1º ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 10 dicembre 2001, è rettificato al paragrafo relativo alle «Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993» per la confezione sopra indicata,

da:

«Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 dell'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488»;

a:

«Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui all'art. 29, comma 5, lettera *b)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01811

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Seropram»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 793 del 17 dicembre 2002

Titolare A.I.C.: Lundbeck Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Fara, 35, cap. 20100, Italia, codice fiscale n. 11008200153.

Medicinale: SEROPRAM.

Variazione A.I.C.:

1. Modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine);

15. Modifica secondaria della produzione del medicinale;

16. Modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si accetta la modifica di tipo II come richiesta dalla ditta, relativamente all'aggiunta di un nuovo produttore per il prodotto finito Patheon France, e conseguente modifica del processo produttivo e modifica delle dimensioni del lotto che dall'attuale 1.000.000 cp. passerà a 2.700.000 cp., esclusivamente per il nuovo produttore (Patheon France), relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028759013, «20 mg compresse rivestite», 28 compresse;

A.I.C. n. 028759037, «20 mg compresse rivestite», 14 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01807

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 10 del 20 gennaio 2003

Società: Nycomed Amersham Sorin S.r.l., via dei Giardini, 7 - 20121 Milano.

Specialità medicinali: IMAGOPAQUE, OMNIPAQUE, OMNISCAN, VISIPAQUE.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte, «i lotti delle confezioni della specialità Imagopaque, Omnipaque, Omniscan, Visipaque, nelle forme, confezioni e numeri di A.I.C. di cui al decreto n. 751 del 12 dicembre 2001 prodotti anteriormente al 30 gennaio 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del medesimo decreto n. 751, del 12 dicembre 2001 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 25 gennaio 2003».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01806

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Imidazyl»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 12 del 20 gennaio 2003

Società: Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a., via Civitali, 1 - 20148 Milano.

Specialità medicinale: IMIDAZYL:

«Antistaminico 1 mg/ml + 1 mg/ml collirio soluzione» 1 flacone 10 ml - A.I.C. n. 003410040.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità IMIDAZYL, "Antistaminico 1 mg/ml + 1 mg/ml collirio soluzione" 1 flacone 10 ml, A.I.C. n. 003410040, prodotti anteriormente all'8 agosto 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 365 del 18 luglio 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 4 febbraio 2003».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01810

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bronchenolo Gola»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 21 del 24 gennaio 2003

Società: Iodosan S.p.a., via Zambeletti, 20021 Baranzate di Bollate (Milano).

Specialità medicinale: BRONCHENOLO GOLA:

«1,5 mg pastiglie gusto miele-limone», 20 pastiglie - A.I.C. n. 032199022;

«1,5 mg pastiglie gusto arancia» 20 pastiglie - A.I.C. n. 032199034;

«1,5 mg pastiglie gusto menta», 20 pastiglie - A.I.C. n. 032199061.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte:

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Bronchenolo Gola "1,5 mg pastiglie gusto miele-limone" 20 pastiglie A.I.C. n. 032199022, Bronchenolo Gola, "1,5 mg pastiglie gusto arancia" 20 pastiglie A.I.C. n. 032199034, Bronchenolo Gola, "1,5 mg pastiglie gusto menta" 20 pastiglie A.I.C. n. 032199061, prodotti anteriormente al 27 marzo 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 52 del 27 febbraio 2002, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 23 marzo 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01808

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Procef»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 22 del 24 gennaio 2003

Società: Dompè S.p.a., via Campo di Pile s.n., 67100 L'Aquila.

Specialità medicinale PROCEF:

«500 mg compresse», 6 compresse - A.I.C. n. 028697023;

«250 mg/5 ml polvere per sospensione orale», flacone 60 ml - A.I.C. n. 028697047.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità Procef, "500 mg compresse" 6 compresse A.I.C. n. 028697023, Procef "250 mg/5 ml polvere per sospensione orale" flacone 60 ml A.I.C. n. 028697047, prodotti anteriormente al 29 luglio 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento A.I.C. n. 363 del 9 luglio 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 25 gennaio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01805

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citicolina»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 24 del 24 gennaio 2003

Società: Dorom S.r.l., via Volturno, 48 - Quinto De' Stampi, 20089 Rozzano (Milano).

Specialità medicinale: CITICOLINA:

5 fiale 4 ml 500 mg - A.I.C. n. 7648029/G;

3 fiale 4 ml 1000 mg - A.I.C. n. 27648029/G.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte:

«i lotti delle confezioni della specialità Citicolina Dorom, 5 fiale 4 ml 500 mg - A.I.C. n. 027648029, Citicolina Dorom, 3 fiale 4 ml 1000 mg A.I.C. n. 027648031, prodotti anteriormente al 29 agosto 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 351 del 18 luglio 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 25 febbraio 2003».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01809

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Saiedue - Saloni internazionali dell'architettura d'interni, del recupero, delle tecnologie e finiture per l'edilizia», in Bologna.

Con decreto ministeriale del 15 gennaio 2003 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Saiedue - Saloni internazionali dell'architettura d'interni, del recupero, delle tecnologie e finiture per l'edilizia» che avrà luogo presso il Quartiere Fieristico di Bologna dal 19 marzo 2003 al 23 marzo 2003.

03A01849

COMUNE DI CAPPADOCIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Cappadocia (provincia di L'Aquila) ha adottato il 23 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota I.C.I. e la detrazione per l'anno 2003 come segue:

aliquota I.C.I. ordinaria 6,5 per mille;

detrazione di € 154,94 per abitazione principale.

03A01369

COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Castiglione d'Adda (provincia di Lodi) ha adottato l'11 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare perl'anno 2003 per quanto manifestato in premessa, le aliquote I.C.I. e le detrazoioni d'imposta, nelle misure sotto specificate:

Descrizione	Aliquota	Detrazione
Possessori di prima abitazione e pertinenze abitazione principale	5,5 per mille	—
Detrazione d'imposta su prima abitazione e pertinenze prima abitazione	—	€ 103,30
Detrazione d'imposta si prima abitazione e pertinenze prima abitazione, se il contribuente è una persona sola e ultrassessantacinquenni facenti parte di un nucleo familiare composto da due o più persone con reddito non superiore a due pensioni sociali	—	€ 258,30
È altresì applicata la detrazione d'imposta relativa alla prima casa se il contribuente o i contribuenti, trattandosi di coniugi cointestatari hanno tre o più figli a carico tutti minorenni e il loro reddito complessivo non superi i trenta milioni ai sensi del decreto-legge 31 marzo 1998, n. 109 e del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 1999	—	€ 258,30
Possessori di seconda abitazione terreni agricoli e di tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili	7 per mille	—
Proprietari di abitazioni concesse in locazione e regolate da contratto di affitto concordato con le associazioni inquilini in base alla legge n. 431/1998	5,5 per mille	—

03A01370

COMUNE DI COMABBIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Comabbio (provincia di Varese) ha adottato il 21 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare per l'anno 200e, per le causali espresse in narrativa, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille da calcolarsi sul valore degli immobili, tenuto conto delle rivalutazioni apportate dall'art. 1, commi 48 e 51 della legge n. 662/1996.

Di fissare la detrazione d'imposta nella misura minima di € 103,29-lire 200.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

03A01371

COMUNE DI COURMAYEUR

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Courmayeur (provincia di Aosta) ha adottato il 27 dicembre 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare un'aliquota ordinaria del sei per mille per l'anno 2003;

2) di stabilire, per l'anno 2003, le seguenti aliquote agevolate:

a) A/1-2-3-4-5-6-7-8-9-: abitazioni principali o assimilate ai sensi del regolamento comunale in materia di applicazione dell'I.C.I.: 4 per mille con detrazione prima casa di € 206,58;

b) C/1-2-3-4: destinate ad attività produttive 4,5 per mille;

c) D/...: 4,5 per mille;

3) di stabilire per gli immobili di categoria A/1-2-3-4-5-6-7-8-9, concessi con contratto regolarmente registrato in locazione come abitazione principale a residenti in Courmayeur, l'aliquota del 4 per mille (senza detrazione prima casa);

4) di prevedere che gli interessati all'applicazione dell'aliquota di cui al punto precedente, presentino, entro i non oltre il 20 dicembre 2003, apposita richiesta presso l'ufficio tributi del comune comprovante, anche mediante autocertificazione, il possesso dei predetti requisiti di diritto e di fatto;

5) di stabilire che la nozione di «abitazione principale» è quella definita dell'art. 8, comma 2 del regolamento comunale in materia di applicazione I.C.I. e cioè: «per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente».

03A01372

COMUNE DI GROPPARELLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Gropparello (provincia di Piacenza) ha adottato il 23 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 4 per mille per le abitazionei principali indicate in premessa e del 6,6 per mille per altri immobili;

2) di applicare la detrazione di € 103,29.

03A01373

COMUNE DI LAVARONE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Lavarone (provincia di Trento) ha adottato il 28 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, *(Omissis)*, nel 6 per mille l'aliquota generale valida per l'applicazione dell'I.C.I. per il periodo d'imposta 2003;

2. di determinare nel 5 per mille l'aliquota valida per l'applicazione dell'I.C.I. per il periodo d'imposta 2003, relativamente alle persone fisiche ed ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;

3. di determinare in € 155,00 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, così come integrato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, dando atto che la predetta detrazione si intende applicata anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibire ad abitazione principale di soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

03A01374

COMUNE DI MEDIGLIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Mediglia (provincia di Milano) ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di stabilire le tariffe e le aliquote di imposta dei tributi comunali, come da allegato *sub* 2);

a) I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili si confermano le aliquote in vigore nel 2002:

aliquota base: 6,5 per mille;

abitazione principale e sue pertinenze come definite dal regolamento I.C.I.: 5,5 per mille;

case sfitte da almeno due anni: 9 per mille;

detrazione per abitazione principale: € 104,00.

03A01375

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Mezzolombardo (provincia di Trento) ha adottato il 27 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire le aliquote I.C.I., per l'anno 2003, nel modo seguente:

aliquota ordinaria del 5 per mille da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed aree) ad eccezione di quelli soggetti alle diverse aliquote di seguito specificate;

aliquota ridotta del 4 per mille in favore delle persone fisiche/soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprietà indivisa residenti nel comune, per le solo unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, riconoscendo altresì, quale abitazione principale, anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata, nonchè quelle unità immobiliari assimilate ad abitazione principale ai sensi dell'art. 9 del regolamento per l'applicazione dell'imposta (concessione di abitazione parenti entro il secondo grado in linea retta) tenendo altresì conto di quanto previsto dall'art. 2-*bis* relativamente alle pertinenze dell'abitazione principale;

aliquota ridotta dell'1 per mille nei casi e con i criteri previsti dall'art. 8 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;

2. di stabilire le detrazioni I.C.I., per l'anno 2003, nella seguente misura:

a) detrazione prevista per l'abitazione principale in € 132,00 estesa anche:

alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari nonchè alle abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno trasferito, a seguito di ricovero permanente, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari;

agli alloggi regolarmente assegnati in locazione semplice dagli Istituti autonomi case popolari;

alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale con l'art. 9 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

b) detrazione prevista per l'abitazione principale in € 126,00 (cumulabile con quella prevista alla lettera *a)* ma in alternativa a quella prevista alla lettera *c)* per le giovani coppie che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* delle premesse che si richiamano quale parte integrante del presente dispositivo (età non superiore ai 30 anni, sposati nel 2003 e residenti a Mezzolombardo);

c) detrazione prevista per l'abitazione principale in € 240,00 (in alternativa alla precedente e non cumulabile) per i soggetti non abbienti secondo i criteri e le modalità meglio esposte in premessa;

(Omissis).

5. di confermare per l'anno 2003 l'importo della sanzione dovuta per omessa dichiarazione di variazione: 100% del tributo dovuto con un minimo di € 51,00 secondo i criteri disposti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 e successive modificazione;

03A01376

COMUNE DI PANTELLERIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Pantelleria (provincia di Trapani) ha adottato il 10 dicembre 2002 e il 7 gennaio 2003 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Fissare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6,5 per mille.

2. Fissare nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1 lettera *a), b), c), d),e)* del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

3. fissare nella misura del 4 per mille l'aliquota per l 'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale, in relazione al periodo di utilizzo dell'immobile.

4. Fissare nella misura del 4 per mille, e per un periodo non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione d'immobile.

5. Fissare, altresì, nella misura del 2 per mille, a favore di proprietari che seguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, ovvero volto alla realizzazione di autorimese o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per l durata massima di tre anni dall'inizio dei lavori.

6. Fissare, inoltre, nella misura del 2 per mille l'aliquota da applicar alle aree che pur risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici sono, di fatto utilizzate a scopo edificatorio precisamente le aree in zona agricola nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione e ristrutturazione di fabbricati (limitatamente al periodo compreso fra la data di inizio e quella di ultimazione dei lavori).

7. si dà atto che per l'anno 2003 essendo in assenza di strumenti urbanistici validi e fino all'approvazione del nuovo P.R.G. il valore per m. delle aree individuate come edificabili a cui sono state rilasciate concessioni edilizie ancora valide, venga determinato dall'ufficio tecnico comunale entro il 30 aprile 2003.

(Omissis).

1. Di fissare per l'anno 2003 in € 180,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Di aumentare ad € 258,23 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo qualora il nucleo familiare dimorante sia formato da almeno due persone con reddito di sola pensione non superiore ad € 9941,34 oppure il nucleo familiare sia formato da una sola persona con reddito imponibile di sola pensione non superiore ad € 7.456,00, ai suddetti redditi possono, inoltre, aggiungersi quelli fondiari derivanti dal possesso di terreni agricoli che però non devono superare l'importo di € 185,92 sommando il reddito agrario a quello domenicale; in entrambi i casi i componenti del nucleo familiare devono trovarsi nelle seguenti condizioni: aver compiuto i 65 anni di età alla data del 1° gennaio 2003, non essere in condizione lavorativa, possedere un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventualmente una ulteriore unità immobiliare adibita a garage.

03A01377

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Pergine Valsugana (provincia di Trento) ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2003, sulla base delle argomentazione di cui in premessa, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune:

aliquota ordinaria del 5 per mille per tutti gli immobili;

aliquota ridotta del 4 per mille per le abitazioni principali possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune di Pergine Valsugana oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché residenti nel comune medesimo, nonchè per la prima e/o unica unità immobiliare di pertinenza;

2. di determinare per l'anno 2003 la detrazione I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di € 104,00;

3. di determinare per il 2003 la detrazione I.C.I., in relazione a richieste documentate di particolari situazioni di disagio economico-sociale, nella misura di euro 258,00 in presenza delle seguenti condizioni:

a) possesso alla data del protocollo della domanda da parte dei contribuenti (al 31 luglio 2003) di un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed inesistenza di alcuna proprietà sul territorio nazionale e comunque di altre proprietà o diritti di usufrutto, uso e abitazione su altra abitazione idonea oltre quella occupata dai medesimi.

L'inesistenza di altri beni immobili situati sul territorio nazionale e di eventuali diritti di godimento (usufrutto, uso e abitazione) su altra abitazione idonea, dovranno essere autocertificati dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Sono comunque escluse da tale beneficio le unità immobiliari del gruppo A classificate in categoria A/1- A/7 - A78 - A/9. Si reputano compresi nella casistica di agevolazione le pertinenze, identificate dalle unità immobiliari accatastate C/1 - C/6 - C/7, destinate ed utilizzate a servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato; il possesso di altri redditi domenicali ed agrari esclude la possibilità di fruire dell'agevolazione, qualora concorra al superamento del reddito indicato alla successiva lettera *b)*;

b) reddito complessivo lordo ai fini IRPEF incluso reddito di pensione, riferito all'anno precedente non superiore ad € 7.689,00, per il primo e solo componente il nucleo familiare, incrementabile di un terzo per ogni ulteriore familiare.

03A01378

COMUNE DI PONTI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Ponti (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare, in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 504/1992 e per tutte le motivazioni di merito descritte in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2003 al 5 per mille;

2) di esentare dal pagamento dell'imposta in oggetto, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, i proprietari di fabbricati inagibili o inabitabili ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997.

03A01379

COMUNE DI PRAVISDOMINI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Pravisdomini (provincia di Pordenone) ha adottato il 12 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di fissare per l'anno 2003 le aliquote, detrazioni e riduzioni per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I:) come di seguito specificate:

aliquota ordinaria: 4,50 per mille;

aliquota per i terreni agricoli 4 per mille;

detrazione per l'abitazione principale: € 140.

Altre agevolazioni.

di considerare abitazione principale, ai fini della detrazione, le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc);

di considerare abitazione principale, ai fini della detrazione, le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al secondo grado di parentela in linea retta ed al primo grado di parentela in linea collaterale, adibite a loro abitazione principale;

di considerare abitazione principale, ai fini della detrazione, le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

di quantificare la detrazione d'imposta in misura pari a € 260 o superiore, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per le unità immobiliari, utilizzate da nuclei famigliari con presenza di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale che saranno valutate di volta in volta dalla giunta comunale su segnalazione dell'assistente sociale.

03A01380

COMUNE DI ROCCARASO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Roccaraso (provincia di L'Aquila) ha adottato il 14 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di determinare *(omissis)*, nella misura del 6 per mille l'aliquota da applicare in questo comune per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

03A01381

COMUNE DI ROSÀ

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Rosà (provincia di Vicenza) ha adottato il 10 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare, per le ragioni esposte in premessa, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nella misura uica del 4,50 per mille;

2. di confermare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in € 103,29-

03A01382

COMUNE DI SAN BUONO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di San Buono (provincia di Chieti) ha adottato il 28 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura unica del 5 per mille.

03A01383

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 24 gennaio 2003 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante: «Approvazione del protocollo di accordo relativo alla denominazione di origine protetta "Prosciutto di San Daniele"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 30 del 6 febbraio 2003).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

a pag. 33, seconda colonna, all'art. 2, comma 3, al penultimo rigo, dove è scritto: «... e delle *qualità* prodotte.», leggasi: «... e delle *quantità* prodotte.»;

all'art. 2, comma 7, al primo rigo, dove è scritto: «7. Per le ragioni *suespote* ...», leggasi: «7. Per le ragioni *suesposte* ...»;

all'art. 3, secondo rigo, dove è scritto: «... diventeranno vincolanti *sono* dopo ...», leggasi: «... diventeranno vincolanti *solo* dopo ...».

03A02138

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501043/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238